

41.

ALLEGATO AL RESOCONTO DELLA SEDUTA DEL 25 LUGLIO 1988

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ARNABOLDI: Sulle attività, sulla composizione e sulle collaborazioni con l'estero dell'Agenzia spaziale italiana (4-07114) (risponde RUBERTI, <i>Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica</i>)	2035	CHERCHI: Sui beni immobili provenienti da attività estrattive dismesse alienati dal gruppo ENI nel comune di Domusnovas (Nuoro) e per una utilizzazione degli stessi a fini sociali e produttivi (4-03945) (risponde FRACANZANI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	2040
BARBIERI: Per la sollecita attivazione delle procedure per l'affidamento dei lavori relativi alle opere di bonifica previste per la provincia di Ferrara (4-03472) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2036	CIPRIANI: Sulla decisione della SAIPEM del gruppo ENI di sostituire con mano d'opera straniera gli operai italiani impegnati in Libia (4-01603) (risponde FRACANZANI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	2041
BATTISTUZZI: Sull'incontro promosso a Salza di Pinerolo (Torino) dal consorzio agrario provinciale per sostenere la campagna elettorale di un candidato alle elezioni politiche, e sulla destituzione di un membro del collegio sindacale che ha rilevato l'illegittimità della spesa (4-01995) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2037	CIPRIANI: Sulle cause dell'intossicazione che ha colpito numerosi dipendenti della Termomeccanica italiana di La Spezia, dopo un pasto consumato nella mensa aziendale (4-04302) (risponde FRACANZANI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>)	2042
BERSELLI: Per l'adozione di misure finalizzate al mantenimento dell'attività produttiva dello zuccherificio di Comacchio (Ferrara) passato alla Finanziaria saccarifera italo-iberica (4-01885) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>)	2039	d'AMATO LUIGI: Per l'immediata corresponsione del salario e dei contributi spettanti ad un gruppo di lavoratori portabagagli del porto di Civitavecchia (Roma) (4-05017) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>)	2043
		DEL DONNO: Per la concessione della pensione di guerra alla signora Elvira Lo Storto, di Troia (Foggia), vedova del signor Luciano Lizzi dece-	

PAG.	PAG.
<p>duto il 25 aprile 1944, a seguito di azione inerente allo stato di guerra (4-04983) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2044</p> <p>DEL DONNO: Sui motivi che ostano alla sollecita definizione della pratica di pensione di guerra in favore di Pietro Casalloni, residente in Aosta (4-06478) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2045</p> <p>FELISSARI: Per la sollecita definizione della pratica di pensione di invalidità del signor Bassano Maiocchi di Cologno Monzese (Milano) (4-06277) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2046</p> <p>FIORI: Per l'adozione di provvedimenti volti a garantire un'applicazione univoca delle disposizioni di legge in materia di indebito pagamento di pensioni di guerra, anche in relazione al caso di Elena Fulgi, vedova Fiata, di Vetralla (Viterbo) (4-01124) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>) 2047</p> <p>GRIPPO: Sui provvedimenti che si intendono assumere per prevenire e reprimere il fenomeno della riproduzione abusiva nel settore fonografico e videografico (4-03854) (risponde ROSSI DI MONTELERA, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 2050</p> <p>MONTECCHI: Sulla situazione di grave crisi finanziaria del consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia e sulla opportunità di prevederne il commissariamento (4-02081) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 2051</p>	<p>NARDONE: Per l'espletamento delle procedure d'appalto dei lavori di completamento dell'ospedale di San Bartolomeo in Galdo (Benevento) (4-05613) (risponde GASPARI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 2052</p> <p>NUCARA: Sul mancato coinvolgimento delle imprese locali nell'appalto deliberato dal consorzio ASI di Reggio Calabria, in regime commissariale, che prevede la realizzazione di opere pubbliche finanziate ai sensi della legge 1° marzo 1986, n. 64 e per la sollecita costituzione degli organi democratici dell'ente suddetto (4-03029) (risponde GASPARI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 2054</p> <p>PARIGI: Per la sollecita corresponsione al signor Giuseppe Frabetti di Pordeone dell'assegno vitalizio spettante agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti (4-05499) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2056</p> <p>PARLATO: Sui criteri in base ai quali l'ENEL ha deciso di affidare alla CCE e Clerici il servizio di trasporto del carbone e di assegnare all'Italcantieri la costruzione delle navi necessarie a tale servizio (4-00084) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 2057</p> <p>PARLATO: Sui provvedimenti adottati per garantire una uniforme applicazione dei tassi bancari, con particolare riferimento al Mezzogiorno (4-03552) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>) 2058</p>

PAG.	PAG.
<p>PARLATO: Sul piano di escavazione di numerosi pozzi nel territorio del comune di Pontecatone (Caserta), al fine di risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico di Napoli, e sull'opportunità di evitare il depauperamento delle risorse idriche locali (4-05056) (risponde GASPARI, <i>Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno</i>) 2060</p> <p>PAZZAGLIA: Sull'adeguamento delle strutture dell'istituto di emissione (4-03829) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>) 2060</p> <p>PELLEGATTA: Per la definizione della pratica di trattamento definitivo di quiescenza a favore di Sergio Monoli, residente a Busto Arsizio (Varese) (4-02616) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2061</p> <p>PELLEGATTA: Sull'iter della pratica intestata a Giovanna Caprotti di Gallarate (Varese) tesa ad ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi (4-03279) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2061</p> <p>PELLEGATTA: Sullo stato della pratica concernente il trattamento definitivo di quiescenza a favore di Maria Giovanna Gallazzi di Olgiate Olona (Varese) (4-04555) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2062</p> <p>PICCHETTI: Sulla ventilata vendita a privati, da parte dell'ITALCABLE, di un terreno situato a Roma in località Terrenova, zona nella quale è prevista la nuova direzionalità della città (SDO) (4-04891) (risponde FRANZANI, <i>Ministro delle partecipazioni statali</i>) 2062</p>	<p>POLI BORTONE: Per un intervento volto a porre dei limiti alla pornografia, ed in particolare sui finanziamenti concessi per la produzione di film pornografici e per i locali a luci rosse (4-03596) (risponde MURATORE, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 2063</p> <p>RAUTI: Per un intervento volto ad agevolare la realizzazione del progetto elaborato dal Centro internazionale radio-medico, per migliorare le operazioni di soccorso in mare (4-02171) (risponde PRANDINI, <i>Ministro della marina mercantile</i>) 2064</p> <p>RUSSO FRANCO: Per un intervento presso i comuni che non hanno ancora adempiuto alle disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968, n. 337, che prescrive l'individuazione delle aree comunali destinate all'installazione di circhi e parchi di divertimento, che sono fonte di reddito per i giostrai nomadi (4-02738) (risponde MURATORE, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 2065</p> <p>RUSSO FRANCO: Per un intervento volto ad accertare l'effettiva condizione detentiva ed igienico-sanitaria del carcere delle Sughere di Livorno (4-04435) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 2065</p> <p>SEPPIA: Sulla mancata attuazione delle disposizioni relative all'abbattimento delle barriere architettoniche da parte della Cassa depositi e prestiti di San Giovanni Valdarno (Firenze) (4-06193) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>) 2066</p>

PAG.	PAG.
<p>SERVELLO: Per un intervento volto a garantire, da parte degli enti lirici, il rispetto delle norme in materia di collocamento degli artisti stranieri, con particolare riferimento al comportamento dell'Ente musicale di Novara (4-01147) (risponde MURATORE, <i>Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo</i>) 2067</p> <p>SOSPURI: Per la sollecita liquidazione della indennità spettante ad Anna Concetta Gentile di Pescina (L'Aquila) (4-06027) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2068</p> <p>STRUMENDO: Per un sollecito avvio dei lavori di ristrutturazione dello zuccherificio di Ceggia (Venezia) da parte dell'ERIDANIA (4-02159) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 2069</p> <p>TEALDI: Sui motivi per i quali l'Italia ha accettato il contingente di bovini assegnatogli dalla CEE e sulle ditte alle quali sono state consentite le importazioni di tale bestiame negli anni 1986-1988 (4-01516) (risponde RUGGIERO, <i>Ministro del commercio con l'estero</i>) 2070</p> <p>TEALDI: Per la modifica al decreto del Ministero dell'agricoltura 30 dicembre</p>	<p>1986 sulla disciplina dei fertilizzanti (4-05647) (risponde MANNINO, <i>Ministro dell'agricoltura e delle foreste</i>) 2071</p> <p>TOMA: Per la sollecita definizione della pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi intestata al signor Clemente Pelotti di Budrio (Bologna) (4-04061) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2072</p> <p>TREMAGLIA: Per il pagamento dell'assegno per l'equo indennizzo ad Antonia Peruzzi, vedova dell'appuntato di pubblica sicurezza Dante Innocenzi (4-03747) (risponde PUJIA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>) 2072</p> <p>TREMAGLIA: Per un intervento volto a sostituire il Banco di Napoli di Buenos Aires quale istituto di credito delegato ad erogare gli assegni relativi alle pensioni di guerra dei nostri connazionali residenti in Argentina (4-03764) (risponde AMATO, <i>Ministro del tesoro</i>) 2072</p> <p>VALENSISE: Sull'esito dell'esposto inviato nel 1980 alla procura della Repubblica di Siracusa in merito ad un nulla osta edilizio rilasciato dalla sovrintendenza per le antichità della Sicilia orientale al signor Caggia (4-00932) (risponde VASSALLI, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>) 2073</p>

ARNABOLDI, RUSSO FRANCO E TAMINO. — *Al Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica.* — Per conoscere — premesso che il Senato ha recentemente approvato la legge che istituisce l'Agenzia spaziale italiana (ASI) —:

quale sia la futura destinazione delle attività operative attualmente gestite dal Piano spaziale nazionale (PNS), in particolare della base palloni atmosferici di Trapani, della stazione Lageos di Matera, del radiotelescopio di Noto;

quali siano i motivi della levitazione del costo del Satellite SAX che supera oggi di circa 20 volte quello degli equivalenti satelliti della NASA e dell'ESA, superando gli stanziamenti previsti dal Piano;

perché non si sia proceduto ad una verifica complessiva delle valutazioni economiche del Piano stesso, dopo la fuga all'estero del suo responsabile prof. Spada (denunciato solo dopo la sua fuga all'estero, tre mesi dopo la scoperta dell'ammanto di oltre un miliardo);

quali siano i criteri di nomina dei membri del Comitato Scientifico del PNS (ed oggi dell'ASI) che hanno portato alla designazione di persone di competenza discutibile o che sono nel contempo (in qualità di consulenti di aziende private) i maggiori destinatari dei fondi del Piano che essi stessi approvano, con la conseguente identificazione tra controllori e controllati (es: il prof. Guerriero: presidente del Comitato Scientifico, direttore del PSN e membro del cdA Augusta e Breda, destinatarie di commesse SAX; prof. Boella: responsabile Piano e consu-

lente Laben, anch'essa destinataria di commesse SAX) e come si intenda per il futuro garantire la reale indipendenza degli organi decisionali, rispetto a qualsiasi pressione delle industrie e dei partiti;

quali siano i motivi della mancanza di un accordo di collaborazione spaziale tra l'URSS, analogamente a quanto già attuato da ogni altro paese della CEE;

quali garanzie intenda dare in merito all'uso unicamente civile dell'ASI escludendo esplicitamente ogni collaborazione allo SDI e alla stazione spaziale USA, ed ogni rapporto militare bilaterale con la RFT, la Gran Bretagna, la Francia, e promuovendo invece, accordi di collaborazione internazionale con tutti i paesi interessati ad attività spaziali a scopo civile, compresi quelli dell'Europa Orientale. (4-07114)

RISPOSTA. — *Per ciò che attiene alla destinazione futura della base palloni atmosferici di Trapani, della stazione Lageos di Matera e del radiotelescopio di Noto — il quale, occorre precisare non afferisce alle iniziative del piano spaziale nazionale (PSN) —, la continuazione delle stesse sarà assicurata o dalle strutture del CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) attualmente interessate, o dalle strutture dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), poiché si tratta di attività rilevanti per la comunità scientifica.*

Per quanto riguarda il satellite SAX, premesso che la scelta di questo satellite rispetto al satellite OOXa, fu avallata da una commissione di esperti internazionali, anche in considerazione del coinvolgimento dei maggiori istituti di ricerca spaziale del CNR, occorre precisare che, in conseguenza dello studio svolto nella fase A del pro-

gramma, il costo complessivo dell'impresa (a condizioni economiche 1985), approvato dal CIPE nell'ultimo aggiornamento del piano, era il seguente:

778 miliardi per il segmento spaziale;

20 miliardi per il segmento di terra;

45 miliardi per il lancio (con sistema IRIS - SHUTTLE).

Nel corso dello studio di fase 8 (progettazione), divenne evidente che la missione non si sarebbe potuta effettuare mediante un lancio Shuttle, vista la nuova politica NASA sui lanciatori. Solo però nel corso 1987, dopo varie sollecitazioni da parte italiana, la NASA comunicò la propria decisione di non far volare SAX con lo Shuttle; alla fine della fase 8, a seguito della migliore definizione della missione scientifica, della nuova programmazione dei lavori, della modifica del lanciatore e, infine, di una più approfondita valutazione del costo di sviluppo del satellite e della strumentazione scientifica, risultò una valutazione dei costi decisamente diversa da quanto inizialmente stimato.

Data la notevole differenza rispetto alla stima precedente, il PSN ha avviato immediatamente analisi comparate con satelliti scientifici di analoga complessità sviluppati dall'ESA e si è avvalso della consulenza dell'ESA stessa per una valutazione indipendente del costo. Da queste valutazioni risulta che la nuova stima è in linea con i costi ESA.

Il comitato scientifico del PSN ha discusso in più occasioni il problema ed ha raccomandato il proseguimento del programma, previa autorizzazione del CIPE.

La comunità scientifica ribadisce l'interesse per questa missione, che ben si inserisce nella pianificazione mondiale di questo settore della ricerca e le aziende interessate considerano il programma estremamente importante per gli aspetti di alta tecnologia.

In merito alla posizione del professor Spada, questi non è mai stato responsabile del piano spaziale nazionale. Egli era direttore di un istituto del CNR e membro del comitato scientifico in quanto esperto nel campo dell'astrofisica.

Relativamente ai criteri di nomina dei membri del comitato scientifico del PSN, i requisiti di professionalità, capacità tecnica e manageriale, necessari per consentire un corretto adempimento delle funzioni del comitato stesso, sono presenti in tutti i suoi componenti.

Per quanto riguarda la mancanza di un accordo di collaborazione spaziale con l'URSS, occorre evidenziare come, pur dovendosi valutare positivamente ogni forma di cooperazione scientifica, si fa riferimento ad un accordo intergovernativo che in quanto tale rientra nel più vasto quadro dei rapporti e della politica estera del paese che hanno come referente istituzionale il ministro degli affari esteri.

Infine, per quanto riguarda l'orientamento dei compiti dell'ASI verso finalità esclusivamente civili, un'interpretazione della legge istitutiva dell'agenzia in tal senso appare doverosa. Infatti, l'attribuzione di finalità civili è conforme sia con la linea politica del Governo, sia con lo spirito che ha determinato l'approvazione della legge stessa. Del resto, a ben vedere, confluiscono nell'agenzia, sia le attività attualmente svolte dal PSN ed aventi tutte carattere esclusivamente civile, sia le attività inerenti alla partecipazione italiana all'ESA, la cui convenzione istitutiva vieta esplicitamente il perseguimento di finalità militari.

Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica: RUBERTI.

BARBIERI, PIRO E CRISTOFORI. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che

non sono ancora state espletate le procedure di affidamento dei lavori relativi alle opere di bonifica previste e finanziate dalla legge finanziaria 1987, che interessano la provincia di Ferrara per un importo pari a 110 miliardi di lire;

il ritardo nell'avvio di tali lavori comporta conseguenze di particolare gravità per la sicurezza e per l'economia del

territorio ferrarese, fortemente condizionato dal delicato equilibrio dei sistemi idraulici, di bonifica dei terreni e di difesa a mare;

deve quindi ritenersi assolutamente urgente superare la situazione di stallo che sembra essersi venuta a determinare nelle procedure di affidamento dei lavori, onde consentire che le risorse, stanziata dalla legge finanziaria da oltre un anno, siano finalmente impegnate nella realizzazione delle opere previste —:

se non intenda superare, qualora sussistano, gli impedimenti che hanno determinato questo pregiudizievole ritardo, cogliendo le preoccupazioni espresse nei documenti votati dal consiglio comunale di Codigoro e dal consiglio provinciale di Ferrara. (4-03472)

RISPOSTA. — *L'articolo 7, comma quinto della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (finanziaria 1987), per consentire il completamento degli interventi di preminente interesse nazionale concernenti la protezione del territorio del comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza e quelli urgenti connessi alla difesa dal mare dei territori del delta del Po interessati dal fenomeno della subsidenza e alla difesa dalle acque di bonifica dei territori delle province di Ferrara e Rovigo, ha autorizzato la spesa di lire 250 miliardi, da ripartire — previa intesa con le regioni interessate — tra il Ministero dei lavori pubblici ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste nel quinquennio 1987-1991.*

In applicazione di tale norma ed a seguito delle intese con le regioni Veneto ed Emilia Romagna, con decreto interministeriale del 13 maggio 1987, n. 971, adottato di concerto tra questo Ministero ed il Ministero dei lavori pubblici, è stato effettuato il riparto delle anzidette disponibilità in ragione di lire 184 miliardi per interventi di competenza di questo Ministero e lire 66 miliardi per opere di competenza del Dicastero dei lavori pubblici.

Con successivo decreto del 12 novembre 1987, n. 63102, registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 1988, è stato adottato il

piano di riparto della complessiva spesa di lire 184 miliardi per le opere rientranti nella competenza di questo Ministero.

Infine, con decreto del 12 novembre 1987, n. 7929, si è provveduto ad individuare il programma operativo degli interventi di bonifica da realizzare in ordine di priorità nei territori interessati dalla richiamata norma.

Per consentire la tempestiva realizzazione degli interventi in questione, questo Ministero, con nota del 13 maggio 1988, n. 7420, ha invitato i consorzi di bonifica e gli altri enti interessati all'esecuzione degli interventi stessi, a presentare i relativi progetti esecutivi per la prescritta istruttoria tecnica.

Si rammenta, infine, che la legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1988) ha disposto, per il completamento delle opere di cui si tratta, una ulteriore autorizzazione di spesa di lire 200 miliardi, sulla quale, ovviamente, dovranno essere definite sia le intese con le regioni interessate sia il piano di riparto di concerto con il Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: **MANNINO.**

BATTISTUZZI E SERRENTINO. — *Ai Ministri del tesoro, del lavoro e previdenza sociale e dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso*

che il 7 giugno 1987 si è tenuto a Salza di Pinerolo, promosso ed organizzato dal Consorzio Agrario Provinciale di Torino, un incontro conviviale allargato a familiari ed amici dei soci, con la partecipazione di un candidato alle elezioni politiche;

che siffatta manifestazione ha avuto un chiaro intento e un inequivocabile svolgimento a sostegno della propaganda elettorale di un partito e di un candidato;

che la spesa relativa non è stata preventivamente portata all'esame né, quindi, deliberata dal consiglio di amministrazione;

che il collegio sindacale, in data 9 luglio, su iniziativa di uno dei suoi componenti, ha espresso riserve sul comportamento dell'Amministrazione in questa vicenda.

Rilevato:

che, il 22 luglio, il componente il Collegio sindacale di cui sopra è stato rimosso dall'incarico ricoperto per ben due anni, con la motivazione che la sua posizione di rappresentante del Ministero del lavoro non era legittima in quanto lo stesso non è dipendente dal Ministero —

se non si ritiene censurabile che un organismo che ha come suo precipuo scopo quello di promuovere lo sviluppo agricolo e che, a tal fine, gode di particolari agevolazioni da parte dello Stato, svolga attività di propaganda politica contravvenendo apertamente a quelli che sono i propri compiti istituzionali;

se non si ritiene persecutoria la destituzione d'ufficio di un membro del Collegio sindacale che ha come sua unica colpa quella di aver prontamente rilevato irregolarità a livello di legittimità di spesa, tanto più che la motivazione, peraltro mai ufficialmente addotta, risulta alquanto pretestuosa considerato che sia il presidente del Collegio sindacale, rappresentante del Ministero del tesoro, che il rappresentante del Ministero dell'agricoltura, non risulterebbero essere dipendenti in ruolo dei rispettivi ministeri.

(4-01995)

RISPOSTA. — Va innanzitutto premesso che i consorzi agrari provinciali e la loro federazione sono stati, com'è noto, costituiti con decreto-legge 7 maggio 1948, n. 1235, in private società cooperative a responsabilità limitata, regolate, oltre che dalle norme speciali della legge stessa, da quelle generali contenute negli articoli 2514 e seguenti del libro quinto del codice civile.

L'organizzazione federconsortile ha come scopo precipuo di offrire, attraverso i propri strumenti operativi centrali e periferici, beni e servizi occorrenti al settore agricolo.

Per quanto concerne il consorzio agrario provinciale di Torino, risulta a questo Ministero che il consiglio di amministrazione del suddetto ente, nella riunione del 3 novembre 1986, ha deliberato, nell'intento di perfezionare la professionalità degli operatori consortili, l'istituzione di corsi di formazione professionale e l'effettuazione di campagne promozionali per l'incentivazione delle vendite.

Nell'ambito di tali direttive, in data 7 giugno 1987 si è svolto un incontro conviviale di carattere operativo tra gli amministratori, i dipendenti, gli agenti e i titolari delle officine convenzionate al fine di migliorare ed approfondire il rapporto interpersonale tra entità che, nel normale lavoro, non hanno occasione di avere frequenti contatti.

Il comitato esecutivo, nella successiva riunione del 24 luglio 1987, ha ratificato la relativa spesa di lire 3.500.000 e, nel considerare i risultati positivi ottenuti dall'iniziativa, ha deliberato di programmare anche riunioni serali tra produttori agricoli, soprattutto nel campo zootecnico, al fine di incentivare rapporti di collaborazione tra i medesimi.

Risulta, altresì, che in merito a tale iniziativa, che per altro non è dissimile da quelle che normalmente vengono organizzate da tutti gli operatori concorrenti, il collegio sindacale, mentre nella riunione del 7 giugno 1987 aveva avanzato riserve, nella successiva riunione del 9 luglio 1987, a seguito della avvenuta ratifica delle spese da parte del comitato, esecutivo, ha preso atto della regolarità dell'operazione.

Si sottolinea, infine, che in base all'articolo 44 del decreto-legge n. 1235 del 1948, i collegi sindacali dei consorzi agrari vengono integrati da tre sindaci effettivi, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di quello del tesoro e di quello del lavoro e della previdenza sociale.

Ai suddetti ministeri compete, di volta in volta, la eventuale sostituzione del proprio rappresentante in seno a detto collegio.

Infatti, questa Amministrazione ha provveduto alla sostituzione del proprio sindaco presso il consorzio agrario provinciale

di Torino, in quanto recentemente collocato a riposo per raggiunti limiti di età, con un altro funzionario in servizio.

Il Ministero del tesoro ha comunicato che il proprio rappresentante nel collegio sindacale dell'ente è, dal 7 giugno 1979, il direttore della ragioneria provinciale dello Stato di Torino.

Il Ministero del lavoro, per parte sua, ha comunicato di aver effettivamente proceduto alla sostituzione del proprio rappresentante, estraneo all'amministrazione, con un funzionario di ruolo, in linea con l'orientamento assunto dal Ministero di conferire incarichi di rappresentanza negli organismi collegiali a personale dei propri organici. Tale sostituzione — ha precisato il Ministero stesso — non inficia, ovviamente, gli eventuali rilievi ed osservazioni mossi, in ordine alla gestione del consorzio in parola, dal membro del collegio sindacale che li ha formulati.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MANNINO.

BERSELLI. — Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che

in data 30 settembre 1987 i consiglieri comunali di Comacchio (Ferrara) del MSI-DN, Vittorio Girgenti e Iginio Ferroni, presentavano al locale consiglio comunale il seguente ordine del giorno: « Il Consiglio comunale di Comacchio riunito in data 30 settembre 1987 a seguito delle notizie apparse sulla stampa circa il destino dei 2 zuccherifici dell'ex Gruppo Maraldi (Pontelagoscuro-Comacchio) successivamente venduti alla Finanziaria saccharifera italo-iberica manifesta viva preoccupazione per le sorti dello zuccherificio di Comacchio, che, a differenza di quello di Pontelagoscuro, già sistemato attraverso la costituzione della Società Ponteco — lascia ancora insoluta la soluzione dello zuccherificio comacchiese la cui sorte è legata alla richiesta avanzata dalla CO.PRO.A di Ostellato ed a quanto deciderà il Ministro dell'agricoltura. Esprime solidarietà e sostegno agli ope-

rai, coltivatori diretti della nostra zona affinché si possa giungere ad una positiva soluzione in ossequio allo spirito della legge Prodi sulla continuità produttiva e sul rispetto dei livelli occupazionali. Chiede al Ministro dell'agricoltura ed alla regione un fattivo interessamento. Considerato che Comacchio è zona particolarmente depressa, priva di ogni attività industriale — per cui è fondamentale per l'economia comacchiese basata principalmente sull'agricoltura la difesa dell'esistenza dell'unica industria agro-alimentare —:

a seguito di tale iniziativa, il 3 ottobre 1987 il consiglio comunale di Comacchio inviava al ministro dell'agricoltura, al ministro dell'industria, al Commissario Governativo del Gruppo Maraldi, all'assessore regionale all'agricoltura, all'assessore regionale all'industria ed alla FLIA regionale il seguente telegramma: « A seguito della provata efficienza dell'impianto della ROMANA zucchero di Comacchio, della sua larga disponibilità bieticola, dell'allarmante disoccupazione della zona, si invita a riportare il Piano Bieticolo nazionale alla stesura originale confermando così l'operatività dello stabilimento di Comacchio, presupposto indispensabile per rendere operativo il recente trasferimento della proprietà » —:

se condividano o meno le preoccupazioni espresse dal gruppo consiliare del MSI-DN in particolare e dal consiglio comunale di Comacchio più in generale e quali iniziative urgenti di loro competenza intendano porre in essere al fine di evitare che possa davvero verificarsi quanto paventato dall'intera cittadinanza di Comacchio. (4-01885)

RISPOSTA. — La sorte dello stabilimento di Comacchio, acquistato dalla società Eridania in data 14 novembre 1987 dalla società Claim del gruppo Azucarera de Espana società, ha provocato gravi preoccupazioni nei lavoratori della zona, particolarmente depressa e uno stato di tensione dopo l'annuncio da parte dell'Eridania medesima della chiusura del suddetto stabilimento.

Pertanto, al fine di risolvere la questione, hanno avuto luogo, in sede sindacale e ministeriale, una lunga serie di incontri, che si sono conclusi positivamente il 26 febbraio 1988, con la firma di un accordo sindacale presso questa Amministrazione, raggiunto alla presenza e con la mediazione anche dell'assessore all'agricoltura della regione Emilia-Romagna.

Il suddetto accordo è intervenuto tra la società Eridania, rappresentata dall'amministratore delegato, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali nazionali e territoriali del settore ed i delegati dei consigli di fabbrica interessati.

Le parti, preso atto delle indicazioni contenute nel piano bieticolo saccarifero (punto 48) che prevedeva l'opzione fra lo stabilimento di Comacchio e quello di Mezzano, hanno convenuto varie misure ed impieghi alternativi per i due impianti destinati a cessare l'attività di trasformazione delle bietole a far data dalla attuale campagna.

Tuttavia, lo stabilimento di Comacchio lavorerà nel 1988 circa 200 mila quintali di sugo denso, di proprietà della COPROA, che attualmente giacciono presso il relativo stabilimento di Ostellato.

La lavorazione avverrà a cura della COPROA, che ha provveduto a stipulare con la società Eridania un contratto di affitto dello stabilimento da marzo a settembre dell'anno 1988.

Quale apporto a copertura dei costi aggiuntivi sopportati dalla cooperativa il Ministero dell'agricoltura concederà un suo contributo.

I lavoratori fissi dello stabilimento di Comacchio, occorrenti all'affittuario (50-60 operai e 10-14 impiegati amministrativi e tecnici), resteranno in forza alla società Eridania, ma saranno comandati presso l'affittuario, per il periodo menzionato, a spese e sotto la guida e la responsabilità dello stesso.

La COPROA assumerà, inoltre, e limitatamente alla lavorazione 1988, circa 100 lavoratori stagionali.

Alla scadenza del 30 settembre 1988, lo stabilimento dovrà essere restituito all'Eri-

dania con gli impianti puliti e messi in stato di conservazione, al fine di procedere, a partire dalla campagna 1989, all'attività successiva.

È prevista, infatti, una iniziativa pilota nel settore degli usi energetici delle biomasse di origine agricola, secondo l'indicazione del piano bieticolo saccarifero (punto 45) e del piano agricolo nazionale (punto 205).

In definitiva, a Comacchio si prevede di produrre etanolo in via sperimentale e per una durata almeno triennale, finalizzato all'acquisizione ed alla messa a punto del Know-how necessario per l'eventuale utilizzazione, a regime, nella benzina con la costruzione in loco degli opportuni impianti compresa la distilleria.

L'iniziativa è attualmente all'esame del Ministero, che è attualmente impegnato in una riconsiderazione approfondita dei problemi relativi al settore bieticolo saccarifero, anche in vista della proposizione al CIPE del piano specifico di intervento.

In questo, tenuto conto degli impegni assunti e del quadro di compatibilità disegnato sia dalle norme CEE sia dalle concrete disponibilità finanziarie, si definiranno, in vista della loro economicità complessiva e specifica, gli interventi operativi immediati ed a breve termine e si coordinerà l'azione degli organismi che, dal lato della produzione e da quello della trasformazione operano o saranno chiamati ad operare nel settore.

Il coinvolgimento delle regioni sarà, evidentemente, pieno e si avrà cura di informare tempestivamente il Parlamento e di attuare gli indirizzi specifici che saranno in tale sede definiti.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste: MANNINO.

CHERCHI, MACCIOTTA E DIAZ. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per conoscere — premesso che aziende consociate del gruppo ENI avrebbero alienato in comune di Domusnovas (Nuoro), beni immobili provenienti da attività minerarie dismesse senza che, almeno in alcuni

casi, gli stessi siano stati proposti all'amministrazione comunale —:

1) l'elenco completo e dettagliato dei beni immobili alienati nel comune di cui in premessa;

2) se non reputi indispensabile impartire direttive all'ENI perché l'intero ingente patrimonio di beni immobili, direttamente o indirettamente afferente attività minerarie dismesse, venga utilizzato per progetti sociali e produttivi anche tenuto conto del profondo stato di crisi determinatosi nelle aree interessate dalla contrazione dell'attività estrattiva.

(4-03945)

RISPOSTA. — Sulla base di notizie fornite dall'ENI si comunica quanto segue.

Nel recente passato, la ISAR non ha alienato alcun bene immobile nel comune di Domusnovas.

Alienazioni si sono verificate, invece, in anni precedenti. In particolare nel 1979, sono state cedute alla regione aree forestali per circa 3 mila ettari e, nel 1983 a seguito di accordo sindacale del dicembre 1981, sono state cedute due unità immobiliari a due dipendenti.

L'attuale proprietà nella zona urbana, circa cinque ettari, è sotto esproprio da parte dell'amministrazione comunale.

Esistono, inoltre, piccole proprietà sparse, per una superficie complessiva di circa 1,5 ettari, per le quali non è in corso alcuna trattativa di vendita.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FRACANZANI.

CIPRIANI E TAMINO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e degli affari esteri. — Per conoscere — premesso che

la società SAIPEM del gruppo ENI attua da diverso tempo attività e progetti di natura antisindacale finalizzati all'eliminazione del personale italiano impiegato in aziende e nei cantieri di perforazione e montaggi e alla sua sostituzione con personale straniero collocato dalla

SAIPEM AG. ZURIGO e l'utilizzo di forme di appalto e subappalto con società terze che attuano lavoro nero;

le due nuove piattaforme armate in Libia e denominate BOURU FIELD prevedevano l'occupazione di circa 200 dipendenti SAIPEM per due anni, che la SAIPEM improvvisamente ha dichiarato di non poter più collocare se non in parte a causa della legislazione internazionale che prevederebbe la collocazione di personale locale, in questo caso libico, mentre in realtà fin dal 1975 in Libia le piattaforme SCARABEO 3 e SCARABEO 4 e e, più recentemente, PERRO NEGRO 3 hanno sempre operato con equipaggi interamente italiani compresa la manovalanza di sonda, ovvero aiuto perforatori;

con telex del luglio 1987 il dottor Nivoli responsabile dell'ufficio appalti richiede la quotazione e l'assunzione di 8 squadre complete di perforazione per un totale di 116 lavoratori jugoslavi da utilizzare sulle piattaforme BOURI in sostituzione della manovalanza nazionale che in questi ultimi mesi continua a subire forti tagli occupazionali con licenziamenti in massa di interi cantieri —:

quali provvedimenti intendano adottare al fine di impedire la costante e continua opera di utilizzo degli appalti e subappalti da parte della direzione e se non sia opportuno richiamare la direzione aziendale al rispetto delle linee politiche e sociali previste dallo statuto delle partecipazioni statali. (4-01603)

RISPOSTA. — Nel 1983, a seguito di una gara internazionale a cui partecipavano le maggiori società del settore, la SAIPEM ottenne da un cliente libico un contratto per la progettazione di alcuni moduli di perforazione dei pozzi previsti. Il contratto fu stipulato secondo le condizioni di mercato allora vigenti.

All'inizio del 1987, quando le attrezzature erano ormai approntate e si poteva dar corso alle operazioni di perforazione, il cliente ha preteso l'adeguamento delle tariffe, precedentemente concordate, alle

nuove condizioni di mercato, chiedendo nuove quotazioni anche a ditte concorrenti, come se il contratto in essere con la SAIPEM non fosse mai esistito.

La SAIPEM, per non perdere una importante occasione di lavoro, ha dovuto rinunciare alle condizioni pattuite a suo tempo, riformulando la propria offerta alle nuove richieste del cliente.

La revisione contrattuale, formalizzata in data 3 settembre 1987, con la firma di un Addendum recante le nuove condizioni commerciali meno favorevoli alla SAIPEM ha comportato, tra l'altro, una inevitabile revisione degli organici, inizialmente previsti, per allineare in parte, i servizi offerti alle nuove condizioni commerciali.

I lavori di perforazione sul BOURI sono iniziati l'11 settembre 1987 sulla piattaforma DP4 ed il 29 febbraio 1988 sulla piattaforma DP3.

Il personale complessivo impegnato attualmente su entrambe le piattaforme è costituito da 64 italiani (32 a bordo e 32 in turno di riposo) e 148 internazionali (maltesi-portoghesi) (74 a bordo e 74 in turno di riposo).

Infine l'ENI ha fatto presente che le attuali condizioni del mercato internazionale consentono alla SAIPEM l'utilizzo di manodopera italiana solo per le funzioni ad altissima specializzazione mentre ha confermato la necessità di ricorrere, per le mansioni normali, a personale internazionale su base puramente competitiva, a parità di competenze tecniche.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FRACANZANI.

CIPRIANI E TAMINO. — Ai Ministri delle partecipazioni statali e della sanità. — Per sapere — dopo il gravissimo episodio accaduto alla Termomeccanica Italiana S.p.A. di La Spezia, azienda facente parte del Gruppo EFIM, nella quale un centinaio di lavoratori sono rimasti intossicati dal pasto consumato presso la mensa aziendale (episodio riportato sulla stampa locale e su alcuni organi nazionali) —:

quali interventi, per quanto di loro competenza, intendono intraprendere nei

confronti della XIX USL di La Spezia e della Direzione aziendale della Termomeccanica Italiana S.p.A. di La Spezia, al fine di accertare le cause di quanto accaduto ed impedire il ripetersi di simili episodi. (4-04302)

RISPOSTA. — Il giorno 14 gennaio 1988, circa 50 lavoratori che consumarono il pasto presso la mensa aziendale della Termomeccanica italiana, in gestione alla ditta DM Domenico Mastropasqua — Gestione mense aziendali — di La Spezia, accusarono, nel tardo pomeriggio e nella notte seguente, modesti disturbi gastro-enterici.

Un primo sommario esame del servizio medico di fabbrica, gestito per convenzione dalla USL n. 19 Spezzino ipotizzò una tossificazione alimentare originata da batterio da identificare.

Successivamente il servizio di igiene pubblica della stessa USL n. 19 compì accertamenti sui residui dei cibi utilizzati nel pasto in questione, specialmente su quelli indicati più comunemente dai commensali come possibile agente responsabile. Furono inoltre prelevati vari campioni alimentari giacenti nella cambusa.

Gli esiti ufficiali delle analisi hanno escluso che i campioni avessero caratteristiche difformi da quelle previste dalle norme in materia. Sono stati compiuti anche rilievi sulle condizioni igienico-ambientali generali.

Il servizio igiene ha chiesto che venisse compiuta un'azione straordinaria di pulizia dei locali mensa e dei locali adibiti a cambusa, insieme con un rafforzamento delle iniziative già in atto di periodica derattizzazione e disinfestazione.

Sono state anche verificate le condizioni sanitarie del personale adibito al servizio mensa (dipendenti dalla società appaltatrice in possesso della documentazione sanitaria richiesta) con rilievo di positività al tampone faringeo per lo stafilococco enterotossico in una persona, che è stata poi allontanata per alcuni giorni dal servizio. In definitiva, ad oggi non risultano accertate le cause precise dell'incidente. Nessun rilievo è stato fatto sulla gestione amministrativa di competenza della Termomecca-

nica italiana. Risulta infine che il competente servizio di igiene pubblica abbia inoltrato un rapporto alla locale pretura.

Il Ministro delle partecipazioni statali: FRACANZANI.

D'AMATO LUIGI. — Al Ministro della marina mercantile. — Per sapere — premesso che un gruppo di lavoratori portabagagli del porto di Civitavecchia, non avendo percepito né salario né contributi da almeno 7 anni, si ritiene vittima di una vera e propria truffa da parte della locale autorità marittima — quali iniziative urgenti intenda prendere per normalizzare con assoluta urgenza una situazione ingiusta e non più procrastinabile e quale orientamento abbia già scelto o stia per scegliere ai fini della collocazione in una ben definita categoria, dal momento che nel 1981 ai predetti lavoratori venne comunicato che il saldo delle loro competenze sarebbe stato erogato dalla compagnia portuale mentre in effetti essi non hanno ricevuto nemmeno una parte della loro spettanza subendo danni gravissimi di ordine finanziario e previdenziale.

(4-05017)

RISPOSTA. — Solo dall'11 gennaio 1982, data di iscrizione dei portabagagli nel registro dei portuali permanenti della compagnia Roma di Civitavecchia, sono applicabili a detti lavoratori le disposizioni ed il trattamento economico in vigore nel settore dei lavoratori portuali. Pertanto la situazione dei membri del gruppo portabagagli che nel corso del 1981 sono andati in quiescenza, ai fini della liquidazione, è regolata sulla base delle disposizioni all'epoca vigenti e cioè le circolari emanate dalla Direzione generale del demanio marittimo e dei porti che fissavano i criteri base della disciplina e ne dettavano la minuta regolamentazione.

I lavoratori in questione hanno quindi percepito quanto loro dovuto in base alle disposizioni vigenti all'epoca che avevano, tra l'altro, introdotto criteri più favorevoli in tema di indennità di anzianità rispetto a disposizioni precedenti.

Si ribadisce, quindi, che solo dall'11 gennaio 1982 sono applicabili ai lavoratori del soppresso gruppo portabagagli le norme e le disposizioni giuridiche ed economiche contenute nella quinta piattaforma dei lavoratori portuali, e cioè da quando i lavoratori portabagagli sono stati iscritti nel registro dei lavoratori portuali permanenti della compagnia Roma. In assenza di esplicite norme, non sembra possibile l'estensione di un trattamento giuridico ed economico a rapporti ormai esauriti, anche perché comporterebbe, tra l'altro, un costo notevole che non può essere posto a carico dell'utente o gravare sulla compagnia portuale Roma.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

DEL DONNO. — Al Ministro del tesoro. — Per conoscere i motivi per cui alla signora Lo Storto Elvira Lizzi, nata a Troia (Foggia) il 21 gennaio 1897, ivi residente, vedova del signor Lizzi Luciano, nato a Troia il 24 agosto 1894, vigile urbano nella cittadina di Troia, deceduto il 25 aprile 1944, a seguito di azione inerente allo stato di guerra ed in zona ritenuta di operazione, durante un servizio notturno al centro cittadino, viene negata la pensione pur risultando chiaro che morì in servizio e per causa di servizio. L'aggressione, anche se perpetrata da soldati alleati, non perde niente agli effetti pensionistici. Chiara ed esplicita a tutti gli effetti è la testimonianza resa dal signor Aquilino Angelo, nato a Troia il 1° luglio 1922, ivi residente, che ha dichiarato testualmente di essere a conoscenza che durante il mese di novembre 1943, in Troia il defunto vigile urbano Lizzi Luciano fu avvicinato da militari alleati i quali, essendo ubriachi, pretendevano dal Lizzi di essere accompagnati presso donne di facili costumi e che, visto il rifiuto da parte dell'allora vigile Lizzi Luciano, lo aggredirono con pugni, calci ed a colpi di bottiglie tanto da causargli ferite gravi da costringerlo ad abbandonare il servizio. « Venni a conoscenza dell'aggressione nelle prime ore

del mattino nel mio esercizio di bar — ha affermato l'Aquilino — attraverso il commento dei cittadini avventori del locale stesso. L'aggressione avvenne verso le ore 0,30 in via Regina Margherita all'altezza del numero civico 94. Tutta la cittadinanza era a conoscenza dell'accaduto perché le grida del povero vigile si sentirono in tutto il quartiere circostante». Su richiesta della signora Lo Storto Elvira ved. Lizzi, Via Regina Margherita, 155 il sindaco di Troia ha dichiarato: In esito alla richiesta avanzata con nota del 9 c.m., si comunica che il defunto vostro marito, Lizzi Luciano, ha prestato servizio, quale vigile urbano alle dipendenze di questa Amministrazione, dal 1° aprile 1921 al 25 aprile 1944, e che la cessazione dal servizio avvenne per morte causata da cirrosi atrofica epatica, accertata dal medico, dottor Pasqualicchio Pasqualino, come risulta dal registro delle cause di morte. Per quanto concerne le altre notizie richieste si comunica che agli atti esistenti in questo Archivio comunale nulla risulta circa le ferite riportate in una eventuale aggressione subita. Fondamentale la dichiarazione dell'ufficiale sanitario del comune di Troia visti gli atti di ufficio, Di Pierro Candido certificante che Lizzi Luciano, nato il 24 agosto 1894 e deceduto in data 25 aprile 1944, è stato affetto da cirrosi epatica atrofica che ne ha rappresentato la causa di morte registrata. Nonostante queste e molte altre dichiarazioni chiare, precise, probatorie, la pensione non è stata ancora erogata.

(4-04983)

RISPOSTA. — *La legislazione delle pensioni di guerra distingue, come in passato, due tipi di trattamento economico vedovile: la pensione di guerra quale diritto autonomo e un trattamento (già denominato pensione di reversibilità) che trae origine dalla pensione di cui fruiva l'invalido deceduto.*

La pensione di guerra presuppone che il militare o il civile sia morto per ferite, lesioni od infermità riportate o contratte a causa del servizio prestato durante la guerra, o (per le vedove dei civili) in conseguenza di un fatto bellico.

L'altro trattamento economico viene attribuito nel caso in cui il militare o il civile sia venuto a morte per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità.

La legislazione medesima prevede il cumulo di quest'ultimo trattamento con la pensione di guerra eventualmente spettante alla vedova nel caso che l'invalido già provvisto di pensione di guerra venga a morte per un nuovo evento di guerra.

Detta cumulabilità venne introdotta dalla legge di riordino 10 agosto 1950, n. 648 (ed è stata confermata dalla successiva legge di riordinamento n. 313 del 1968 ed, infine, dal testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978).

Anteriormente alla predetta legge n. 648 del 1950, la vedova del militare o del civile divenuto invalido a causa della guerra 1915-1918 e deceduto per nuovo evento bellico (1940-1945) poteva conseguire la pensione di guerra, per altro di importo comunque superiore a quello del trattamento di reversibilità; e, ove avesse, invece, ottenuto quest'ultimo trattamento, poteva conseguire la pensione di guerra, in sostituzione di detta pensione di reversibilità.

Ovviamente, in dette ipotesi, la vedova, dopo l'entrata in vigore della ripetuta legge n. 648, aveva la possibilità, per effetto della cennata cumulabilità, di conseguire, nel primo caso, o di riottenere, nel secondo caso, il trattamento di reversibilità.

Ciò premesso, con decreto ministeriale del 25 febbraio 1920, n. 115426, venne conferita al signor Luciano Lizzi, quale militare invalido della guerra 1915-1918, pensione di guerra di sesta categoria per anoftalmo chirurgico all'occhio sinistro.

Con decreto ministeriale del 20 aprile 1946, n. 390047, su specifica istanza presentata, in data 26 marzo 1945, dalla signora Elvira Lo Storto, venne liquidata a favore della medesima, in qualità di vedova del predetto invalido, morto il 25 aprile 1944 per cirrosi atrofica epatica, pensione di reversibilità (di sesta categoria), ai sensi dell'articolo 35 del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491 e successive modificazioni,

essendo il dante causa deceduto per infermità non avente relazione con quella per cui era pensionato.

In data 17 novembre 1977 la signora Lo Storto produsse istanza intesa ad ottenere la pensione di guerra, adducendo che la morte del marito era stata causata da azione bellica. A corredo di detta domanda presentò un documento rilasciato, in data 7 ottobre 1977, dal comune di Troia, col quale veniva affermato, sulla base di informazioni assunte, che il Lizzi nel novembre 1943, durante un servizio notturno quale vigile urbano, subì aggressione ad opera di militari alleati, riportando gravi ferite.

La trattazione della pratica richiese, come in tutti casi della fattispecie, approfondita e complessa istruttoria, atteso che la prova del fatto di guerra e dell'esistenza del nesso causale produttivo dell'invalidità o della morte deve essere fornita dal civile o dall'avente causa, non ammettendo in tale materia, la legge pensionistica di guerra, in generale, presunzioni di sorta, e considerato, altresì, il notevole tempo trascorso dal dedotto fatto bellico.

In relazione al predetto documento presentato dalla signora Lo Storto, venne effettuata richiesta di elementi al comune di Troia, richiesta a seguito della quale furono trasmessi, dal comune stesso, tre dichiarazioni rese da terzi, rispettivamente, in data 17 dicembre 1971, 25 agosto 1972 e 25 giugno 1972, nelle quali si asseriva che il signor Lizzi nel novembre 1943, durante lo svolgimento di un servizio notturno quale vigile urbano, venne aggredito da parte di militari alleati (due dichiarazioni), o ad opera di ignoti (l'altra dichiarazione), riportando ferite gravi (due dichiarazioni).

Per gli occorrenti accertamenti, venne interessato il comando della stazione dei carabinieri di Troia che comunicò non risultare essere stato inviato all'autorità giudiziaria, o altro ente, alcun atto riguardante il signor Lizzi, né, per altro, essere stato corrisposto, al medesimo, alcun indennizzo, per fatti subiti.

Analogamente, esito negativo ebbero gli accertamenti eseguiti dalla pretura di Troia, che appunto ebbe a comunicare, sulla base dei registri generali affari penali dell'epoca,

non essere pervenuta alcuna denuncia o segnalazione di sorta relativa all'aggressione di cui trattasi.

Né questa Amministrazione mancò, tenuto conto che il predetto era vigile urbano, di rivolgersi alla Direzione generale degli istituti di previdenza per gli accertamenti del caso, che, ugualmente, non ebbero esito positivo.

Esaurito l'iter istruttorio, con determinazione del 18 aprile 1985, n. 2703232, venne respinta la suindicata istanza per pensioni di guerra presentata dalla signora Lo Storto, non risultando provato che il marito fosse deceduto per fatto di guerra.

Contro tale provvedimento l'interessata produsse, in data 27 gennaio 1986, ricorso gerarchico, chiedendone l'accoglimento senza dedurre alcun motivo particolare di gravame, né di fatto, né di diritto.

Il suddetto ricorso è stato respinto con decreto ministeriale RIGE dell'11 novembre 1987, n. 067557, essendo risultato il provvedimento impugnato conforme alle disposizioni di legge in vigore.

Avverso l'indicato decreto ministeriale, che è stato trasmesso al comune di residenza dell'interessata, per la notifica, in data 12 novembre 1987, è ammesso ricorso alla Corte dei conti, con salvezza del termine quinquennale di prescrizione del diritto a pensione, decorrente dalla notifica del provvedimento stesso, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 della legge 6 ottobre 1986, n. 656.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

DEL DONNO. — Ai Ministri del tesoro e della difesa — Per sapere quali ragioni ostino il sollecito corso alla pratica per la pensione di guerra del signor Casalloni Pietro nato a S. Pantaleo d'Olbia l'1° agosto 1914, residente in Aosta Viale Chalot n. 62, pos. 9046802. Sono anni che l'interessato non ha più notizie sulla situazione della sua pratica di richiesta pensione. (4-06478)

RISPOSTA. — Non si hanno ulteriori notizie da fornire oltre quelle già comunicate con la nota del 25 maggio 1988 n. D/652,

relativa alle interrogazioni n. 4-04969 e n. 4-05454 di analogo contenuto. (Vedi risposta pubblicata in allegato al Resoconto stenografico della seduta del 6 giugno 1988 n. 35)

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

FELISSARI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

al signor Maiocchi Bassano nato il 7 aprile 1927 a Codogno Monzese (Milano) veniva riconosciuto il diritto al conferimento della pensione con pronunciamento del Collegio medico interno dell'ospedale militare principale emesso in data 6 marzo 1985 e recante il giudizio: « ... permanentemente ed assolutamente non idoneo a qualsiasi lavoro proficuo »;

il comune di Codogno trasmetteva al Ministero del tesoro, direzione generale istituti di previdenza, in data 28 ottobre 1985 il foglio di liquidazione di trattamento provvisorio di pensione dipendente del signor Maiocchi Bassano, al quale non seguiva risposta;

il 30 giugno 1987 nuovamente il comune di Codogno, ad ulteriore precisazione, ritrasmetteva la domanda di liquidazione del trattamento di quiescenza del signor Maiocchi Bassano ormai dispensato dal servizio per inabilità fisica assoluta e permanente dal 1° giugno 1985;

in data 12 agosto 1987 il Ministero del tesoro informava che la domanda era accettata e recava il n. 7678922 di posizione e di movimento fascicolo n. 649334 —:

quali sono i motivi che impediscono una celere definizione della pratica al fine di garantire alla persona suindicata il diritto al trattamento peraltro già riconosciuto oltre 3 anni orsono. (4-06277)

RISPOSTA. — Con delibera del consiglio di amministrazione degli istituti di previdenza del 22 dicembre 1987 resa esecutiva con decreto del 21 gennaio 1988,

n. 272896, è stata conferita al signor Maiocchi Bassano ex dipendente del comune di Codogno (Milano) la pensione diretta ordinaria di annue lorde lire 2.349.000, con decorrenza dal 1° giugno 1985, oltre la indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Gli atti relativi al conferimento dell'assegno di riposo sono stati inviati, in data 21 maggio 1988, al sindaco del comune di Codogno, mentre gli atti di pagamento erano già stati precedentemente inviati in data 18 aprile 1988 alla direzione provinciale del tesoro di Milano.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

FIORI. — Ai Ministri del tesoro e delle finanze. — Per sapere — premesso che:

alla signora Elena Fulgi, vedova, nata a Roma il 19 ottobre 1896, titolare della pensione di guerra n. 5490117, residente nel comune di Vetralla (Viterbo), quella direzione provinciale del tesoro ha richiesto, nel 1986, la restituzione di lire 3.973.160 per residuo dovuto alla data del 30 agosto 1986 per revoca assegno di previdenza anno 1960 e dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1978 e assegno di maggiorazione dal 1° gennaio 1979 in poi quale somma indebitamente percepita come da decreto n. 12445;

sempre da quella direzione provinciale non è stata applicata la prescrizione decennale e per la presentazione delle istanze dell'11 agosto e del 27 dicembre 1986 con le quali ha chiesto rispettivamente l'applicazione della prescrizione e la richiesta di abbuono, è stato richiesto l'uso della carta legale da lire 3000, mentre è prescritto che le istanze presentate dai pensionati di guerra al Ministero del tesoro, alla Corte dei conti ed alla commissione medico-legale siano in carta semplice (la direzione provinciale di Roma applica la prescrizione decennale ed accetta le istanze in carta semplice);

il primo comma dell'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, enuncia: « ... è concesso a domanda un assegno di previdenza... qualora risultino, ai sensi della legge in vigore, non assoggettabili all'imposta complementare »;

l'importo massimo di reddito non assoggettabile è stabilito di anno in anno dal Ministero del tesoro e pubblicato solo sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, per cui il pensionato ne può venire a conoscenza solo abbonandosi alla stessa;

sul retro del tagliando allegato all'assegno di pensione il terzo capoverso delle « avvertenze ai pensionati » stampate in carattere minuscolo e poco evidente — dal giugno 1980 dice: « Il pensionato ha l'obbligo di informare la suddetta direzione provinciale del tesoro del verificarsi di qualsiasi evento che comporti cessazione o modificazione del trattamento pensionistico e di segnalare qualsiasi cambiamento di domicilio », mentre sino al mese precedente, maggio 1980, il pensionato era tenuto a comunicare solo il cambiamento di domicilio; della variazione delle avvertenze suddette non ne è stata fatta pubblicità, per cui poteva anche passare inosservata;

il terzo comma della succitata legge recita: « Per la valutazione delle condizioni economiche di cui al primo comma, gli uffici distrettuali delle imposte dirette devono, a richiesta, rilasciare alla parte o all'ufficio la necessaria certificazione provvedendo, ove occorra, a far compilare agli interessati la dichiarazione dei redditi per l'imposta complementare, anche in deroga alle norme sull'esenzione dall'obbligo della dichiarazione stessa » per cui laddove si legge « a far compilare... anche in deroga .. » lascerebbe intendere che l'accertamento della persistenza al diritto di percepire l'assegno complementare di pensione sarebbe compito degli uffici finanziari in collaborazione con gli uffici del tesoro;

la ripetizione di somme pagate in eccedenza al dovuto, perché mancante la comunicazione o la buona fede, è sog-

getta alla prescrizione decennale, mentre da parte di alcune direzioni provinciali del tesoro, vedere caso Viterbo, vengono richieste restituzioni di somme pagate anche 20 anni prima;

non si può parlare di mancata comunicazione o di mala fede quando la mancata o tardiva osservanza di una disposizione è dovuta a una scarsa pubblicizzazione della stessa, perché se è vero che *ignorantia legis non excusat*, è pur vero che una legge od una disposizione deve essere portata a conoscenza dei cittadini con la massima diffusione —;

se il Ministro delle finanze non ritenga opportuno disporre che nella dichiarazione dei redditi mod. 740 il pensionato di guerra dichiarerà di essere tale e di beneficiare di assegni supplementari;

se il Ministro del tesoro non ritenga opportuno inviare a tutte le direzioni provinciali una circolare esplicativa, anche con effetto retroattivo, sulla univocità di interpretazione della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e delle altre connesse;

se non si ritenga opportuno che gli uffici distrettuali delle imposte dirette rimettano annualmente alle corrispondenti direzioni provinciali del tesoro l'elenco dei pensionati di guerra aventi reddito superiore all'importo limite allo scopo di mettere in grado gli uffici pensioni di guerra di evitare indebiti pagamenti;

se il Ministro del tesoro non ritenga opportuno assumere iniziative per abbunare le somme indebitamente pagate dall'ufficio pensioni di guerra, in considerazione che la buona fede, ai sensi del comma 3 dell'articolo 11 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, è con certezza dimostrata dalla presentazione della dichiarazione annuale dei redditi mod. 740;

se non si ritenga utile far inserire, in occasione di variazione delle disposizioni, un avviso particolare ed esplicativo nel tagliando annesso all'assegno di pensione;

se il Ministro del tesoro non ritenga opportuno di assumere le iniziative ido-

nee per far completare la dichiarazione annessa all'assegno di 13^a mensilità dell'indicazione di pensionato di guerra, onde mettere in grado l'ufficio pensioni ordinarie di fare le ovvie segnalazioni all'ufficio pensioni di guerra, qualora il pensionato non fosse tenuto a presentare il mod. 740. (4-01124)

RISPOSTA. — *Alla signora Elena Fulgi, vedova Fiata — titolare di pensione indiretta di guerra, iscrizione n. 5490117, in carico presso la direzione provinciale del Tesoro di Viterbo — venne concesso, con decreto ministeriale del 2 dicembre 1957, n. 120641, l'assegno di previdenza a decorrere dal 19 ottobre 1956, data del compimento del sessantesimo anno di età, fino al perdurare delle condizioni di disagio economico previste dall'articolo 41 della legge 10 agosto 1950, n. 648, e successive modificazioni e integrazioni.*

Detto assegno, corrisposto ininterrottamente dal 19 ottobre 1956 al 31 dicembre 1978, è stato soppresso a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e sostituito d'ufficio dal 1° gennaio 1979 con l'assegno di maggiorazione di cui all'articolo 59 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 915, senza accertare di nuovo se l'interessata fosse in possesso o meno delle prescritte condizioni economiche. Infatti, in applicazione delle istruzioni impartite dalla Direzione generale delle pensioni di guerra con la circolare del 12 marzo 1979, n. 381, si doveva presumere che i beneficiari che non avevano denunciato il venir meno delle condizioni di disagio economico richieste per la conservazione dell'assegno di previdenza fossero, alla data del 1° gennaio 1979, nelle stesse condizioni valide per aver titolo anche all'assegno di maggiorazione.

Successivamente, a seguito di un controllo diretto a verificare se i titolari di pensioni di guerra fossero intestatari anche di pensioni ordinarie, la direzione provinciale del Tesoro di Viterbo accertò che la signora Fiata, quale vedova del tenente colonnello Umberto Fiata, era altresì in godimento di pensione ordinaria di reversibilità,

iscrizione n. 4785619, concessa dal Ministero della difesa.

Pertanto il predetto ufficio, al fine di accertare la sussistenza del diritto della pensionata a fruire dell'assegno di previdenza, prima, e dell'assegno di maggiorazione, poi, invitava la signora Fiata a produrre idonea certificazione dei redditi annui fino ad allora conseguiti, in quanto l'erogazione degli assegni in questione, secondo le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra, è subordinata al rispetto di determinati limiti di reddito considerato, prima, ai fini dell'imposta complementare e, successivamente a seguito dell'abolizione di quest'ultima, ai fini dell'IRPEF.

L'interessata, con dichiarazione personale acquisita agli atti in data 14 giugno 1988, attestava di aver superato soltanto nell'anno 1982 il limite di lire 5 milioni e 200 mila, stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1981, n. 834, denunciando un reddito annuo lordo di lire 9.961.066.

La direzione provinciale del Tesoro di Viterbo tuttavia, allo scopo di acquisire ulteriori informazioni in ordine alla situazione reddituale della signora Fiata, ha ritenuto opportuno effettuare dirette indagini presso il coesistente ufficio distrettuale delle imposte dirette, il quale, con nota del 7 marzo 1986, n. 2732, ha comunicato che per l'anno 1959 e dal 1962 al 1973 la pensionata risultava iscritta nei ruoli dell'imposta complementare, mentre dal 1974 al 1980 l'ammontare dei redditi dalla stessa dichiarati ai fini dell'IRPEF era eccedente i limiti stabiliti per la conservazione dei benefici pensionistici di guerra.

Per tale motivo la menzionata direzione provinciale, con determinazione del 18 aprile 1986, n. 12.445, provvedeva, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge 9 novembre 1961, n. 1240, alla revoca dell'assegno di previdenza per l'anno 1960 e dal 1° gennaio 1963 al 31 dicembre 1978, nonché dell'assegno di maggiorazione dal 1° gennaio 1979 in poi per mancanza del requisito reddituale, disponendo altresì il recupero a carico della interessata della complessiva somma di lire 3.973.160, indebitamente percepita.

A seguito della contestazione dell'addebito la signora Fiata, avvalendosi della disposizione contenuta nell'articolo 11 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, ha chiesto l'abbuono della somma posta a suo carico con istanza acquisita agli atti della direzione provinciale del Tesoro di Viterbo in data 2 gennaio 1987 e da questa trasmessa alla competente Direzione generale delle pensioni di guerra.

Al riguardo va precisato che mancano i presupposti perché possano concedersi abbuoni per le somme indebitamente riscosse su pensioni o assegni subordinati al requisito economico, nei casi di omessa o intempestiva denuncia del venir meno del requisito stesso.

La richiamata legge n. 656 del 1986 infatti, pur prevedendo all'articolo 11, terzo comma, la possibilità per i pensionati di chiedere l'abbuono di somme indebitamente percepite per pensioni o assegni di guerra ove venga dimostrata la buona fede, ha tuttavia espressamente escluso l'abbuono nei casi in cui l'indebita riscossione derivi da inosservanza degli obblighi di comunicazione prescritti da norme di legge, come appunto l'obbligo della denuncia del venir meno del requisito economico.

Per quanto riguarda poi la mancata applicazione, da parte della direzione provinciale del Tesoro di Viterbo, della prescrizione decennale delle somme indebitamente percepite dalla pensionata, si precisa che l'eccezione in tal senso sollevata dalla signora Fiata con istanza dell'11 agosto 1987 è priva di ogni fondamento giuridico in quanto, a tale data, non era ancora trascorso il termine prescrizionale di cui all'articolo 2946 codice civile, decorrente, a norma dell'articolo 2936 codice civile, dal giorno in cui l'ufficio avrebbe potuto legittimamente far valere le ragioni di credito dell'erario nei confronti dell'interessata.

Nel caso in esame invero, non avendo la signora Fiata ottemperato all'obbligo di denuncia posta a suo carico, in successione di tempo, dagli articoli 6 della legge n. 1240 del 1961, 46 della legge n. 313 del 1968 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978, e non sussistendo correlativamente alcun onere per

l'Amministrazione di verificare autonomamente la permanenza delle originarie condizioni di disagio economico, la prescrizione incomincia a decorrere dalla data (7 aprile 1986) sotto la quale la direzione provinciale ha acquisito ai propri atti la certificazione, rilasciata dall'ufficio delle imposte dirette, attestante l'avvenuto superamento dei limiti di reddito; soltanto da tale data l'ufficio è stato, infatti, in grado di accertare il credito dell'erario nei confronti della pensionata e quindi di esigerne legittimamente il soddisfacimento.

In ordine poi all'eventualità che passi inosservata l'annotazione, inserita nelle avvertenze ai pensionati e riportata sul retro degli assegni di conto corrente postale, riguardante l'obbligo per gli stessi di segnalare alla competente direzione provinciale del Tesoro il verificarsi di qualsiasi evento che possa comportare la cessazione o la modifica del trattamento pensionistico in godimento, si è dell'avviso che tale circostanza non possa costituire elemento sufficiente ad esonerare da responsabilità i titolari di pensioni ordinarie e di guerra che non ottemperino all'obbligo di denuncia, previsto dagli articoli 30 e 34 della legge 29 aprile 1976, n. 177, e dagli articoli 39 e 80 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1978.

Tale annotazione, infatti, è stata introdotta soltanto allo scopo di richiamare l'attenzione sull'obbligo di denuncia esplicitamente assunto dai pensionati mediante apposita dichiarazione d'impegno, sottoscritta a firma autenticata, all'atto dell'ammissione a pagamento delle relative partite di pensione ordinarie e di guerra e degli eventuali assegni accessori, giusta le disposizioni diramate dalla Direzione generale del Tesoro con la circolare del 24 aprile 1981 n. 1321, dalla Direzione generale dei servizi periferici con la circolare del 28 febbraio 1987 n. 74 e dalla Direzione generale delle pensioni di guerra con le circolari del 3 aprile 1962 n. 1964 e del 12 marzo 1979 n. 381.

Per quanto riguarda invece l'attestazione della titolarità della pensione di guerra, che l'interrogante propone di inserire a completamento della dichiarazione annessa all'as-

segno della tredicesima mensilità dei pensionati ordinari, si fa presente che la stessa è stata soppressa fin dal 1980 e sostituita con la surriferita annotazione.

Si soggiunge inoltre che, al momento, non è possibile stampare avvisi di variazioni di disposizioni legislative sul tagliando annesso all'assegno di pensione, tenuto conto delle limitate dimensioni del modulo impiegato, le cui misure debbono essere contenute entro limiti rigidamente prestabiliti da imprescindibili esigenze di ordine tecnico (stampa, taglio, piegatura, imbustatura e spedizione). Va del resto segnalato che ai provvedimenti legislativi in materia di pensioni di guerra è data ampia diffusione sia dai mezzi d'informazione sia dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni di categoria.

Il Ministero delle finanze infine, in merito alle questioni di sua specifica competenza, ha comunicato quanto segue.

Nessuna norma poneva, né pone, a carico degli uffici distrettuali un obbligo di iniziativa in ordine al rilascio di certificazioni non richieste e, tanto meno, in ordine all'accertamento della esistenza del diritto a percepire l'assegno complementare.

L'articolo 20 della legge 18 marzo 1968, n. 313, cui fa riferimento l'interrogante, trae origine dalla preoccupazione avvertita, all'epoca, dal legislatore di disciplinare l'ipotesi della mancanza dell'obbligo di presentazione della dichiarazione, come nel caso di possesso di redditi al di sotto del minimo imponibile; in tale circostanza infatti gli uffici tributari non avrebbero potuto rilasciare alcuna certificazione e quindi la norma citata ha previsto, in deroga, un adempimento da parte dell'interessato di natura strumentale, necessario per rilascio della certificazione.

Attualmente la citata disposizione deve ritenersi implicitamente abrogata dall'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114, che ha previsto la possibilità della autocertificazione della situazione reddituale da parte degli interessati.

Per quanto attiene alla proposta di modifica del modello 740, va osservato che la stessa non sembra possa essere accolta sia perché tende a utilizzare tale modello per

fini diversi da quelli tributari, sia per l'inevitabile appesantimento delle procedure amministrative di fronte a risultati prevedibilmente non apprezzabili.

Anche la proposta di far carico agli uffici delle imposte dirette di comunicazioni periodiche alla Direzione generale del Tesoro non sembra risolutiva, in quanto gli interessati hanno la possibilità di avvalersi dell'autocertificazione, e ciò in tempo reale, mentre gli uffici potrebbero rilasciare le comunicazioni in questione soltanto dopo la presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed in tempi non brevi.

Si soggiunge, infine, che le domande dirette ad organi delle amministrazioni dello Stato per ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo sono soggette all'imposta di bollo per effetto dell'articolo 5 della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

GRIPPO E MARTUSCELLI. — Ai Ministri delle poste e telecomunicazioni e del turismo e spettacolo. — Per conoscere — premesso che

negli ultimi anni si è avuta una grande espansione dell'area di fruizione di beni culturali a titolo gratuito cui ha fatto riscontro la drastica restrizione di quella a titolo oneroso;

il fenomeno particolarmente evidente nei settori cinematografico e fonografico è stato accompagnato dalla crescita del numero di emittenti private, che nel campo radiofonico trasmettono ore di musica e in quello televisivo mandano in onda centinaia di pellicole. Ciò ha provocato la crisi del disco e del cinema italiani negli ultimi anni;

in particolare per i dischi e le musicassette hanno sofferto una perdita secca compositori, autori di testi, editori musicali, produttori discografici. Causa di ulteriore scempenso è stata la dilatazione della produzione di apparecchi riproduttori di suoni per uso domestico con i

quali si può incidere gratuitamente quanto viene offerto dalle emittenti dispensatrici. Tutto questo ha ingigantito gli introiti dell'industria elettronica attiva all'estero e depauperato autori, editori musicali, produttori discografici, artisti, cioè i titolari del diritto d'autore;

la legge 20 luglio 1985, nonché il decreto-legge 26 gennaio 1987 n. 9 e la successiva legge di conversione 27 marzo 1987 n. 121, hanno tentato di porre rimedio a tale situazione assoggettando a sanzioni, oltre che il possesso, anche il noleggio di videocassette, ma non sono stati assunti opportuni parametri per adeguare le pene pecuniarie alla reale entità dei profitti illeciti —:

quali ulteriori e necessarie iniziative i ministri intendano adottare per porre fine a tali prevaricazioni e furti delle opere creative di ingegno in un paese civilmente progredito ma insensibile alla difesa dei valori culturali. (4-03854)

RISPOSTA. — *Alla crisi del settore discografico e del cinema italiano in questi ultimi anni hanno contribuito in maniera determinante sia l'ammissione in commercio di sofisticati supporti tecnici di riproduzione fonografica nonché il potenziamento delle emittenti televisive private e sia il dilagante fenomeno del commercio delle videocassette.*

Per quanto concerne quest'ultimo problema — che più direttamente ha impegnato i competenti uffici di questo Ministero — si ritiene opportuno sottolineare che la legge 20 luglio 1985, n. 400 ed il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, convertito in legge 27 aprile 1987, n. 121, hanno mirato essenzialmente a colpire la cosiddetta pirateria cinematografica, stabilendo sanzioni penali a carico di chiunque duplicasse o ponesse in commercio videocassette riprodotte abusivamente opere cinematografiche destinate al circuito cinematografico o televisivo.

Le leggi antipirateria che, com'è noto, sono state emanate a seguito del decreto 27 giugno 1986 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ha equipa-

rato il commercio delle videocassette a quello delle pellicole cinematografiche, oltre a provocare problemi interpretativi in ordine alla estensione della legge 21 aprile 1962, n. 161 sulla disciplina della revisione cinematografica a tutte le videocassette immesse in circolazione, non sembrano sufficienti a porre rimedio alla situazione lamentata dai promotori dell'interrogazione parlamentare, nemmeno nell'auspicata ipotesi dell'adeguamento delle pene pecuniarie alla reale entità dei profitti illeciti.

Infatti si ritiene che il fenomeno del commercio delle videocassette e delle musicassette sia di più vasta portata e non debba essere affrontato solo sotto il profilo dell'abusiva riproduzione di opere cinematografiche, o di brani musicali, ma debba essere disciplinato con leggi organiche, che prendano in considerazione i problemi emergenti dal nuovo mercato, ufficiale e consentito, della produzione cinematografica e musicale su strumenti di registrazione sempre più sofisticati ed agevolmente utilizzati sia in luoghi pubblici sia privati.

Ed è proprio in seno a leggi organiche sul cinema e la musica che il Governo intende studiare e risolvere il problema.

Il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
ROSSI DI MONTELERA.

MONTECCHI, BINELLI E TOMA. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per sapere — premesso che*

la stampa, le istituzioni locali (comune e provincia) e le organizzazioni sindacali seguono, da alcuni mesi e con particolare attenzione, la situazione di grave crisi finanziaria che si è determinata al Consorzio agrario provinciale;

i sindaci revisori nella relazione di accompagnamento al bilancio 1986 del Consorzio agrario avevano criticato la massiccia operazione di rivalutazione dei beni immobili perché, tra l'altro, il codice civile e la « legge Visentini » del 1983 dispongono « la valutazione dei cespiti immobiliari ad un valore non superiore a

loro prezzo di costo, fatte salve speciali ragioni di deroga che il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci debbono indicare e giustificare nelle rispettive relazioni all'assemblea dei soci » (citazione tratta dalla relazione dei sindaci revisori);

il Consiglio d'amministrazione non ha spiegato queste speciali ragioni e, pertanto, il collegio dei sindaci revisori si è cautelato prendendo le distanze ed esprimendo « le proprie perplessità circa la mancata evidenziazione delle speciali ragioni previste dalla norma civilistica »;

il C.A.P. di Reggio Emilia sta vendendo tutto il suo patrimonio (immobili e impianti industriali) alla Federconsorzi e da notizie di stampa, non smentite ufficialmente né dal Consorzio né dalla Federconsorzi, emerge che la vendita sta avvenendo a valori inferiori a quelli indicati dal bilancio;

il C.A.P. sta restituendo i prestiti sociali anche a coloro che non lo hanno richiesto ed un dirigente delle organizzazioni contadine ha rilasciato una intervista nella quale tra l'altro si dice: « Metta il caso che un giudice avvii una inchiesta o che il Ministero dell'Agricoltura decida un commissariamento si bloccherebbe qualsiasi operazione per due o tre anni. C'è gente che non potrebbe ricevere indietro i suoi soldi » (l'Unità, edizione di Reggio Emilia, 8 ottobre 1987) —:

se il ministro non ritenga opportuno applicare al caso concreto l'articolo 35, punto a) del Decreto Legislativo 7 maggio 1948, n. 1235 « Ordinamento dei Consorzi Agrari e della Federazione Italiana dei Consorzi Agrari », che recita: ai Consorzi Agrari sono applicabili le disposizioni degli articoli 2542 e 2545 del Codice Civile. I poteri previsti dalle precedenti disposizioni sono esercitati dal Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste, il quale ha inoltre facoltà: a) di disporre ispezioni sul funzionamento dei Consorzi Agrari e della Federazione;

se il Ministro non ritenga, data la gravità della situazione economica del

Consorzio, ed anche in considerazione del clima di tensione e di allarme che esiste tra i coltivatori e i lavoratori dipendenti del CAP, di prevedere il commissariamento. (4-02081)

RISPOSTA. — Il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia, è stato commissariato con decreto ministeriale 12 marzo 1988 per l'evidenziarsi, nel bilancio 1986, di gravi squilibri di ordine economico, finanziario ed organizzativo. Per quanto attiene, in particolare, ai fatti contemplati nell'interrogazione, va osservato che, a parte i profili di legittimità, le rivalutazioni monetarie operate nel conto patrimoniale dell'ente in deroga all'articolo 2425 del codice civile non hanno comportato pregiudizi effettivi per le ragioni dei creditori, ma si sono risolte soltanto in una cosmesi contabile posta in essere per presentare una situazione di bilancio meno grave di quella reale, situazione che però non è sfuggita al Ministero che ha disposto, come si è detto, il commissariamento dell'ente.

Riguardo alle vendite di parte del patrimonio va ribadito che trattasi di operazioni a suo tempo effettuate dal consorzio — in base a stime peritali giurate e per valori complessivamente superiori a quelli indicati in bilancio — al fine di superare crisi di liquidità derivate da iniziative dei creditori che non era possibile soddisfare, in altri modi. È evidente tuttavia che, in presenza di fatti accertati in violazione della par condicio creditorum, il commissario governativo non mancherà di intervenire.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: MANNINO.

NARDONE, D'AMBROSIO, PETROCELLI, AULETA E CALVANESE. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e della sanità. — Per sapere — premesso che*

San Bartolomeo in Galdo (BN) ed altri comuni del Fortore sono privi di strutture ospedaliere con gravi disagi per i cittadini dell'area;

da decenni è in corso di realizzazione a San Bartolomeo un ospedale mai completato;

la USL n. 9 di San Bartolomeo in Galdo avrebbe dovuto appaltare da tempo i lavori di completamento;

il comitato di gestione, con i provvedimenti n. 156 del 27 giugno 1986, n. 96 del 26 maggio 1987 dichiarava aggiudicatrici degli appalti due diverse imprese;

l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, con provvedimenti n. 907 del 29 gennaio 1987 e n. 6248 del 7 ottobre 1987, non approvò le risultanze della gara;

il comitato di gestione, con provvedimento n. 235 del 30 ottobre 1987, revocava le precedenti delibere n. 156/86 e n. 96/87 ed approvava la riapertura delle operazioni di gara per la nuova aggiudicazione;

il CO.RE.CO. nella seduta del 28 gennaio 1988 prendeva atto della delibera n. 335 del 28 dicembre 1987 — relativa ai chiarimenti forniti dal comitato di gestione sulla delibera n. 235 del 30 ottobre 1987 — « con invito a predisporre regolare provvedimento di indizione della gara in questione da espletarsi nell'ambito della vigente normativa prevista dalla legge n. 80 del 1987 »;

l'evidente incapacità del comitato di gestione dell'USL n. 9 di procedere correttamente e celermente a garantire le procedure per l'appalto dei lavori —

quali provvedimenti urgenti intendano adottare anche attraverso una eventuale inchiesta ministeriale per sbloccare una situazione assolutamente insostenibile per tutti i cittadini del Fortore. (4-05613)

RISPOSTA. — *L'Agenzia per la promozione dello sviluppo nel Mezzogiorno, ha comunicato quanto segue.*

Con deliberazione dell'allora Commissario governativo (di cui all'articolo 2 della legge n. 775 del 1984) del 31 dicembre 1985 n. 5401 veniva approvato, per l'im-

porto complessivo di lire 3.600.000.000 di cui lire 2.194.949.000 per lavori a base d'asta, il progetto di completamento dell'ospedale di San Bartolomeo in Galdo, assentendone la concessione all'unità sanitaria locale BN/9 dello stesso comune.

Con la predetta deliberazione l'ente concessionario era autorizzato ad appaltare i lavori a forfait mediante licitazione privata da esperirsi ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 584 e 8 ottobre 1984, n. 687, con il sistema di aggiudicazione di cui all'articolo 24 comma secondo, lettera a) della legge n. 584 del 1977.

In data 27 giugno 1986, presso la sede dell'unità sanitaria locale BN/9, si teneva quindi la licitazione privata in argomento con l'aggiudicazione dei lavori all'associazione di imprese Sollazzo-Galasso-Sie, che aveva offerto il ribasso del 25,25 per cento.

Avverso tale aggiudicazione ricorreva una delle imprese partecipanti, la ditta Edilt, richiedendone l'annullamento sia per l'anomalia del ribasso offerto, sia per la mancanza, da parte dell'aggiudicataria, dei requisiti richiesti per l'ammissione alla gara di una delle ditte che faceva parte della riunione di imprese.

Poiché il ricorso, nella parte relativa alla mancanza del requisito di cui all'articolo 21 della legge n. 584 del 1977, modificato dall'articolo 9 della legge n. 687 del 1984, doveva ritenersi fondato, con deliberazione del 29 gennaio 1987, n. 907 non venivano approvate le risultanze di gara con autorizzazione all'ente concessionario a riaprire le operazioni di gara per procedere — previa esclusione del raggruppamento di imprese Sollazzo-Galasso-Sie — alla nuova aggiudicazione dei lavori.

Sulla base di tale deliberazione, il presidente del seggio, con verbale del 30 marzo 1987, riapriva le operazioni di gara ed aggiudicava i lavori alla riunione di Imprese Edilit società a responsabilità limitata e GECOMI società accomandita semplice, che aveva offerto il ribasso del 15,44 per cento.

Con deliberazione del 26 maggio 1987, n. 96 l'Ente concessionario prendeva atto della dichiarata aggiudicazione.

Per carenza di documentazione ed inosservanza di quanto previsto dal bando di gara e dalla lettera d'invito in merito ai requisiti richiesti per partecipare alla licitazione privata, con deliberazione del 7 ottobre 1987 n. 6248 il comitato di gestione non approvava neppure queste risultanze, con conseguente autorizzazione al concessionario a riaprire nuovamente le operazioni di gara per procedere — previa esclusione della riunione di imprese EDILT-GECOMI — ad una nuova aggiudicazione dei lavori.

Con deliberazione del 30 ottobre 1987, n. 235 l'unità sanitaria locale BN/9 prendeva atto dei provvedimenti adottati dall'amministrazione in data 29 gennaio 1987 e 7 ottobre 1987. Con decisione del 23 novembre 1987 n. 87 il CORECO (Comitato regionale di controllo) chiedeva chiarimenti ed elementi integrativi necessari per esprimere il proprio parere in ordine alla legittimità della citata deliberazione n. 235 del 1987.

I chiarimenti e la documentazione richiesti venivano trasmessi unitamente alla deliberazione del 28 dicembre 1987 n. 325.

Con decisione del 22 gennaio 1988 n. 2 lo stesso CORECO prendeva atto con invito a predisporre regolare provvedimento di indizione della gara in questione da espletarsi nell'ambito della vigente normativa e preceduta dalla pubblicità prevista dallo stesso articolo 7 della legge n. 80 del 1987. A tale decisione replicava l'ente concessionario che, con la deliberazione del 5 febbraio 1988, n. 35 ribadiva la sua volontà di riaprire le operazioni di gara su specifico invito-autorizzazione dell'ente concedente e finanziatore, riproponendo integralmente la deliberazione n. 235 del 1987.

Avendo l'organo di controllo preso atto della nuova deliberazione adottata dalla stazione appaltante con invito alla ripetizione della gara, l'unità sanitaria locale BN/9 con deliberazione del 17 marzo 1988, n. 65 si uniformava alle decisioni del CORECO sopra citate, annullando tutta la procedura di gara esperita e riservandosi con separato atto di indire una nuova licitazione privata. Tale deliberazione veniva comunicata con nota dell'8 aprile 1988 n. 2724 all'a-

genzia per il Mezzogiorno ed alle imprese concorrenti.

Della situazione sopra esposta è in corso informativa al comitato di gestione che dovrà pronunciarsi sull'eventuale presa d'atto dell'annullamento del procedimento di gara disposto dal concessionario. È comunque da rappresentare che l'opera rientra tra quelle da trasferire ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 64 del 1986 e delle delibere CIPE dell'8 aprile 1987: in tal senso, con nota del 28 ottobre 1987, n. 41615 è stata data comunicazione alla regione Campania ai fini della individuazione dell'ente destinatario, con l'avvertenza che qualora non fosse stata formulata entro 30 giorni dalla predetta data diversa e motivata proposta, si sarebbe provveduto a trasferire l'opera e le relative risorse all'unità sanitaria locale in argomento. Allo stato, la regione Campania non ha dato riscontro.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GASPARI.

NUCARA. — Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e di grazia e giustizia. — Per sapere — premesso che

nel primo programma annuale di attuazione previsto dalla legge 1° marzo 1986, n. 64 è stato finanziato al consorzio ASI di Reggio Calabria un sistema di opere per un importo complessivo di lire 141.120.000.000. Il progetto prevede la realizzazione di un complesso di opere non omogenee, tra di loro, per tipologia e importo. Trattasi in particolare di opere edilizie, idrauliche, ferroviarie e stradali. Il consorzio ASI di Reggio Calabria dopo aver deliberato l'appalto dei lavori con nota 879 del 19 marzo 1987 sottoponeva la propria delibera per l'approvazione di rito al Comitato regionale tecnico amministrativo che in data 13 aprile 1987 così si esprimeva: « che per l'appalto dei lavori, l'ASI di Reggio Calabria ha presentato unico elaborato di progetto, anche se suddiviso in quattro tipologie diverse; che

stante alla rilevanza dell'importo è opportuno provvedere all'appalto dei lavori in lotti separati secondo i progetti presentati e riepilogati nel quadro economico generale, coinvolgendo così nella realizzazione delle opere le imprese locali », e concludeva all'unanimità « che il progetto è meritevole di approvazione con la prescrizione di cui al precedente considerato. »;

il consorzio per l'area di sviluppo industriale è da tempo sotto regime commissariale e che il commissario è un funzionario della regione Calabria e che da come sopra esposto, si evince la sua scarsa attenzione alle direttive dell'ente da cui dipende;

altresì, l'ASI per fatti recenti e passati non ha certamente brillato per trasparenza venendo anche meno al proprio ruolo istituzionale che è quello di favorire la crescita e lo sviluppo della imprenditoria locale;

infine, voci insistenti indicano fin da ora il gruppo imprenditoriale che probabilmente si aggiudicherà un appalto di siffatta rilevanza —:

quali iniziative intendono assumere i ministri interrogati, ciascuno per la propria competenza:

1) affinché vengano annullati immediatamente gli atti del bando di gara emesso dal Consorzio ASI;

2) affinché venga indotto il Consorzio ASI ad attenersi alla delibera di approvazione del Comitato regionale tecnico amministrativo;

3) affinché si provveda immediatamente alla costituzione degli organi democratici dell'ente;

4) per invitare, in tale situazione, l'Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo per il Mezzogiorno a non concludere convenzioni con un ente come l'ASI che non è in grado di assolvere ai propri compiti istituzionali atteso che, come si rileva dalla delibera più volte citata, anche i progettisti nulla hanno a che vedere con la professionalità calabrese e reggina in particolare;

5) per verificare la reale portata dei rapporti tra la società Reghion e il Consorzio ASI e affinché si provveda rapidamente alla risoluzione di un rapporto penalizzante per l'ente in questione, per i professionisti e gli imprenditori locali;

6) per attivare tutte le iniziative per accertare quali interessi si muovono dietro atti palesemente illegittimi.

(4-03029)

RISPOSTA. — Sulla base di elementi istruttori forniti dall'Agenzia per la promozione allo sviluppo del Mezzogiorno, si comunica quanto segue.

In base alle disposizioni applicative della legge n. 64 del 1986, sia quelle emanate dal decreto ministeriale 11 aprile 1986 (articolo 3) sia quelle contenute nella delibera CIPE del 19 dicembre 1986 (punto 2.2.6), le attività poste in essere dai soggetti convenzionati indicati dal piano di attuazione, come è il caso del consorzio ASI di Reggio Calabria, per quanto concerne l'espletamento di gare e la realizzazione delle opere appaiono escluse da qualsiasi controllo preventivo dell'agenzia.

Infatti le suddette disposizioni, che formano il contenuto anche della convenzione, fanno obbligo al soggetto convenzionato di procedere all'appalto nel più rigoroso rispetto di tutte le leggi generali e specifiche che regolano l'esecuzione di opere pubbliche ed alla cui osservanza il soggetto convenzionato è tenuto, ma lasciano, in questo ambito, il soggetto stesso libero di scegliere le modalità più opportune ritenute necessarie per pervenire alla realizzazione dell'oggetto della convenzione.

All'agenzia, oltre ai compiti specifici connessi con il finanziamento, è attribuito il diritto di effettuare verifiche dello stato di avanzamento dell'oggetto della convenzione e della sua qualità. Ne consegue che, in via di ipotesi, si potrebbe prevenire un intervento dell'agenzia stessa solo se il soggetto convenzionato ponesse in atto un comportamento che in qualche modo potesse pregiudicare l'avanzamento stesso dell'oggetto di convenzione.

Nel caso di specie la questione sembra riguardare, più che applicazione di norme vincolanti, una scelta discrezionale dello stesso consorzio ASI di Reggio Calabria che ha ritenuto di procedere ad un appalto unico delle opere finanziate nell'ambito di un unico elaborato di progetto, piuttosto che conformarsi al parere del 13 aprile 1987 del Comitato Regionale tecnico amministrativo che, sul piano dell'opportunità e convenienza, indicava una suddivisione in quattro appalti.

Sulle motivazioni che possono aver indotto il consorzio ASI ad effettuare un unico appalto non sembra che si possa considerare vincolante l'obbligo di procedere ad un unico appalto, contenuto nell'articolo 4 della convenzione, che riproducendo una disposizione della più volte citata delibera CIPE così recita: l'affidamento (dell'appalto) dovrà avvenire, di norma, per l'esecuzione dell'opera completa in ogni sua parte chiavi in mano come da progetto esecutivo senza, cioè, alcuno scorporo di parti di opera, forniture e prestazioni.

È evidente che, avendo riguardo al tenore letterale della disposizione, la stessa non può considerarsi assolutamente vincolante lasciando spazi di discrezionalità all'ente convenzionato che li può esercitare avendo riguardo all'interesse generale che deve perseguire.

In conclusione si ritiene che, allo stato, non appaia ammissibile alcun formale intervento dell'agenzia sul consorzio che, negli ambiti in precedenza specificati, è l'unico a potere adottare le decisioni più opportune, né è ipotizzabile che l'agenzia stessa possa non concludere altre convenzioni con il consorzio anzidetto, atteso che l'articolo 4, terzo comma lettera c) la vincola a stipulare convenzioni con il soggetto indicato dal piano di attuazione e quindi non vi è, in questa fase, alcuna discrezionalità operativa dell'agenzia. *

Dal canto suo, il Ministero di grazia e giustizia ha comunicato che, nulla risulta alla procura di Reggio Calabria, la quale però, portata a conoscenza della interroga-

zione, intende avviare indagini di polizia giudiziaria, dal cui esito dipenderanno i provvedimenti di competenza.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GASPARI.

PARIGI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che

al signor Frabetti Giuseppe, via Sacile, 5 — Pordenone, con sentenze maggio 1984 e marzo 1985, veniva riconosciuto il diritto all'assegno vitalizio spettante agli ex deportati nei campi di sterminio nazisti, nonché al ristoro delle spese giudiziarie e successive sostenute nella misura di lire 2.676.010, giusta comunicazione del Ministero del tesoro in data 3 novembre 1986;

a distanza di 45 anni dalle patite sofferenze ed a dispetto delle sentenze di I e II grado, il Frabetti ancora attende sia il vitalizio che il rimborso delle spese, sicché sterili di risultati concreti si appalesano i sentimenti di solidarietà espressigli con lettera da parte delle più alte autorità dello Stato succedutesi negli ultimi lustri —:

quando, come e se, si vorrà provvedere in merito. (4-05499)

RISPOSTA. — Il signor Giuseppe Frabetti, mentre erano in corso gli accertamenti istruttori relativi alla sua istanza del 5 novembre 1982, volta al riconoscimento dei benefici previsti dalla legge 18 novembre 1980, n. 791, con ricorso depositato in data 23 febbraio 1984, si rivolse alla magistratura ordinaria, sperando il rito del lavoro, per ottenere i detti benefici.

Con sentenza del 25 giugno 1984, n. 144 il Pretore di Pordenone accolse le pretese del ricorrente. Tale sentenza venne poi confermata in secondo grado — seppure con qualche precisazione — dal Tribunale di Trieste (sentenza n. 165 del 1985, deposi-

tata il 30 marzo 1985), per cui il Ministero del tesoro venne condannato sia a corrispondere al signor Frabetti un assegno vitalizio pari al minimo della pensione contributiva della previdenza sociale, sia al pagamento delle spese giudiziali.

Sul primo punto è da precisare che non è dato procedere alla corresponsione dell'assegno vitalizio, in favore del Frabetti, sino a quando non sarà definito il giudizio tuttora pendente presso la Corte di cassazione.

Avverso la succitata sentenza di secondo grado, infatti, in data 27 luglio 1985, è stato depositato ricorso in Cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione (articolo 360 n. 1 codice di procedura civile).

Con tale ricorso si è eccepito il difetto di competenza del giudice ordinario in favore della giurisdizione alla Corte dei conti.

Si è rilevato, in particolare, che le provvidenze previste dalla legge n. 791 del 1980 non rientrano nella materia di previdenza, né in quella di assistenza obbligatoria, ma sono da considerare come pensioni a carico dello Stato, per le quali gli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 sanciscono la giurisdizione esclusiva della Corte dei conti.

È da evidenziare, per altro, che nelle more del processo in cassazione è entrata in vigore la legge 6 ottobre 1986, n. 656 (recante modifiche ed integrazioni alla normativa sulle pensioni di guerra), il cui articolo 10, a conferma della fondatezza della tesi sostenuta dall'amministrazione, stabilisce, ai fini meramente dichiarativi e quale interpretazione autentica, la competenza esclusiva della Corte dei conti in materia di assegni vitalizi ai deportati nei campi di sterminio KZ.

In particolare, il primo comma del richiamato articolo 10 testualmente recita: In relazione all'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, che ha posto a carico del bilancio dello Stato gli indennizzi a favore dei cittadini italiani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1963, n. 2043, si precisa, ai fini dichiarativi e quale interpretazione autentica, che le controversie derivanti da provvedimenti emessi in base alla successiva legge 18 novembre

1980, n. 791, rientrano nella giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, ai sensi degli articoli 13 e 62 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214.

Per ciò che attiene, infine, alle spese giudiziali successive ai giudizi di primo e secondo grado — ammontanti complessivamente a lire 2.676.010 si fa presente che le stesse sono state autorizzate, con provvedimento del 14 ottobre 1986, n. 60409/2 a carico del capitolo 4792 dello stato di previsione 1986. Il relativo mandato di pagamento, emesso in favore del signor Giuseppe Frabetti, risulta riscosso presso la sezione di tesoreria provinciale di Pordenone, in data 5 dicembre 1986.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PARLATO, BAGHINO E MATTEOLI. — Ai Ministri della marina mercantile, dell'industria, commercio e artigianato e delle partecipazioni statali. — Per conoscere — anche in relazione alla interrogazione n. 4-04025 del 9 maggio 1984, di uguale tenore —:

se siano al corrente che l'ENEL ha affidato alla COE e Clerici il trasporto del carbone necessario per il funzionamento delle centrali alimentate con tale combustibile;

se risponde a verità che il trasporto verrebbe effettuato a mezzo di tre navi di proprietà dell'ENEL tuttora da costruire;

se sia vero che la commessa verrebbe affidata all'Italcantieri per la costruzione di tutte e tre le navi nel cantiere di Monfalcone;

con quali criteri e a quali condizioni l'ENEL si è affidato alla COE e Clerici e se abbia interpellato altri agenti e armatori scegliendo poi tra le condizioni sottopostegli, quelle offerte dalla COE e Clerici;

se per il trasporto di carbone sia stato anche interpellato e con quale esito l'armamento di Stato alle soluzioni della cui crisi forse l'affidamento avrebbe potuto fornire un utile contributo;

con quali criteri, comunque, si vorrebbe privilegiare nella commessa il solo cantiere di Monfalcone per tutte e tre le navi, penalizzando ancora una volta i cantieri di Castellammare, sistematicamente esclusi da tutte le più importanti commesse. (4-00084)

RISPOSTA. — *L'Enel per il trasporto di carbone destinato al rifornimento delle proprie centrali termoelettriche si avvale, non disponendo di navi di proprietà di trasportatori nazionali ed esteri.*

I rapporti tra l'Enel e le società di navigazione Sidermar e Almare del gruppo Finmare risalgono al 1977 e si sono svolti e consolidati nel tempo su un piano di costante e reciproca correttezza e soddisfazione.

Nel corso del 1986 parte dei trasporti di carbone energetico Enel affidati all'Almare sono stati effettuati dalla Sidermar in relazione al fatto che l'Almare, la quale dispone di una flotta combinata di 6 OBO da 100 mila tonnellate portata lorda e 1 da 45 mila tonnellate portata lorda, ha concentrato l'attività delle proprie navi nel più redditizio comparto dei carichi liquidi.

Permanendo nel corso del 1987 la situazione di maggiore redditività di tale comparto e tenuto presente che l'Enel, nella programmazione dei trasporti di carbone 1987, aveva condizionato l'assegnazione all'Almare dei quantitativi da trasportare all'impiego delle OBO sociali, la società ha preferito continuare ad utilizzare la propria flotta sul liquido, rinviando la ripresa dei trasporti di carbone per conto dell'Enel a più favorevoli condizioni di mercato.

La Sidermar, invece, nel corso del 1987, ha continuato ad effettuare i trasporti di carbone energetico secondo i quantitativi concordati ed assegnati dall'Enel.

Sulla base della delibera CIPI del 19 settembre 1985 (Gazzetta ufficiale del 7 novembre 1985, n. 112) con la quali si raccomandava agli enti pubblici l'uso di navi a bandiera nazionale per i propri traffici per quantità non inferiori al 60 per cento, nonché l'affidamento del 50 per cento di questa quota a società impegnate in navi di nuova costruzione, l'Enel, con delibera del 19 dicembre 1985, ha espresso

la propria disponibilità a definire contratti pluriennali con quegli armatori impegnati nella costruzione di nuove navi. Al riguardo, si precisa che, dopo lunghe e complesse trattative, la Fincantieri ha acquisito da tre società armatoriali italiane, nelle quali è interessata anche la Coe e Clerici, indicata dagli interroganti, le commesse per altrettante unità rinfusiere da 135 mila tonnellate portata lorda ciascuna, destinate al trasporto di carbone per l'Enel.

La costruzione delle tre navi è stata assegnata ai due stabilimenti della Fincantieri dotati degli impianti corrispondenti alle loro caratteristiche dimensionali: una verrà infatti realizzata nel cantiere di Monfalcone (Gorizia) ed altre due in quello di Marghera.

Si sottolinea, infine, che la Fincantieri ha propri criteri di ottimizzazione della distribuzione delle costruzioni tra i vari cantieri, basati anche secondo la capacità di ognuno. Infatti, mentre le citate tre navi sono state assegnate ai cantieri di Monfalcone e di Marghera, il cantiere di Castellammare, destinato a navi di minori dimensioni, dispone attualmente di un notevole carico di lavoro costituito da navi di elevate caratteristiche tecnologiche, tra le quali si evidenziano due portacontainer da 1.500 TEU.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

PARLATO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, del tesoro e di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che*

« l'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, stabilisce per le aziende e per gli istituti di credito l'obbligo di praticare una integrale parità di trattamento nei confronti della propria clientela per quel che concerne i tassi di interesse attivi e passivi e le condizioni sui servizi, escludendo ogni rilevanza alla località in cui i singoli clienti operano o sono insediati »;

con interrogazione n. 4-13876 del 25 febbraio 1986 nella IX legislatura (nelle more della sua promulgazione) l'interrogante, insieme agli altri deputati del gruppo del MSI-DN eletti nelle circoscrizioni meridionali, chiedeva al Presidente del Consiglio dei ministri quali iniziative avesse assunto per consentire l'applicazione delle norme, svolgendo una serie di considerazioni a tal riguardo;

in data 31 ottobre 1986 rispondeva il Ministro del tesoro pro tempore assumendo, tra l'altro, che pur in presenza di perplessità di principio e di incertezze interpretative alle quali il governatore della Banca d'Italia si era richiamato esaminando la norma suddetta, esse « non possono in alcun modo consentire agli operatori bancari di porre in essere comportamenti volti a disapplicare, in tutto o in parte, l'obbligo di legge o a disattendere la lettera o lo spirito. Vero è che la disposizione in esame non prevede particolari forme di controllo, né prescrive l'emanazione di norme regolamentari applicative; vale per altro al riguardo il principio generale osservato dalla Banca d'Italia nell'ambito dell'attività di vigilanza da essa svolta: quello cioè di prestare particolare attenzione al dovere delle aziende di credito di conformarsi, in ogni settore, al rispetto della normativa vigente, onde evitare ogni possibile negativo riflesso che, da comportamenti ispirati a criteri diversi da quelli della rigorosa osservanza della legalità, potrebbe derivare non solo a carico dei singoli operatori, ma del sistema nel suo insieme »;

tutti i bollettini della Banca d'Italia emessi successivamente alla promulgazione della legge ed aventi ad oggetto i tassi di interesse applicati, recano il dato permanente di un divario di applicazione dei tassi da parte delle aziende bancarie a seconda della ubicazione geografica delle stesse aziende come della clientela, con il permanere di una pesante penalizzazione della clientela meridionale nella misura di un costo del denaro maggiorato di due punti e più, in netto, costante, continuato contrasto con il dettato legislativo e con il dovere delle aziende di

credito di conformarvisi, ma anche con l'esercizio della funzione di vigilanza da parte della banca di vigilanza e dei conseguenti provvedimenti che la stessa avrebbe dovuto assumere in materia, avendo essa Banca d'Italia medesima rilevato e pubblicato i dati del permanere di un divario di trattamento nei confronti della clientela a seconda della sua ubicazione geografica —:

quali iniziative immediate, essendo decorsi quasi due anni dall'entrata in vigore della norma, intendano assumere nei confronti della Banca d'Italia e degli istituti bancari inadempienti;

quali iniziative abbia assunto la Procura della Repubblica di Roma. (4-03552)

RISPOSTA. — L'articolo 8 della legge 1° marzo 1986, n. 64, che disciplina l'intervento straordinario nel Mezzogiorno, sancisce l'applicazione di tassi e condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, purché sussista parità di condizioni soggettive della clientela.

Tali disposizioni non prevedono, come del resto già precisato in risposta ad altre interrogazioni di analogo contenuto, specifici compiti di controllo ovvero l'emanazione di norme successive che ne regolamentino in via amministrativa l'attuazione.

In effetti gli enti creditizi, nel determinare tassi di interesse, escludono ogni rilevanza alla località in cui i singoli clienti operano o sono insediati; non possono invece prescindere da una valutazione delle peculiari e diverse condizioni soggettive della clientela — come per altro previsto dal menzionato articolo 8 — che giustificano appunto le differenze tra i tassi di interesse.

D'altra parte non sono previsti, a carico degli organi preposti al controllo degli enti creditizi, determinati compiti di verifica nell'ambito della sfera privatistica dei rapporti giuridici sui quali la norma stessa incide.

Va comunque segnalato che le iniziative in tema di pubblicità delle condizioni assunte dal sistema bancario possono considerarsi in concreto un presupposto per l'instaurazione di rapporti banche/clienti contrattualmente corretti.

In proposito giova altresì richiamare le varie proposte di legge (atti Camera nn. 467, 520, 627, 698 e 2798), attualmente all'esame delle competenti commissioni della Camera dei deputati, intese a dettare norme per assicurare la trasparenza dei rapporti banche-clientela. In tale sede il rappresentante del Governo, intervenuto nella discussione, ha convenuto sulla necessità di disciplinare con legge i rapporti banca-clientela, ritenendo altresì opportuno che venga data attuazione alle direttive comunitarie ai fini di realizzare la massima pubblicità e trasparenza delle operazioni bancarie.

Si soggiunge infine che il Ministero di grazia e giustizia, interpellato al riguardo, ha riferito che la Procura generale della Repubblica di Roma, non ravvisando nei fatti segnalati reati di sua competenza, ha trasmesso gli atti al pretore di Roma per le valutazioni degli eventuali reati di cui agli articoli 323 e 528 del codice penale.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

PARLATO. — *Ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per il coordinamento della protezione civile e dell'interno. — Per conoscere:*

se risponda al vero che nel territorio del comune di Pontelatone, in provincia di Caserta, sia stato programmato l'escavo di numerosi pozzi volti alla captazione idrica ed alla sua distribuzione alla città di Napoli;

quale sia il preciso programma di escavo, il piano degli espropri, l'entità delle opere da realizzare, la quantità idrica emungibile, il costo complessivo di tutti gli interventi necessari, i lavori già iniziati e quelli in programma;

quale fondamento abbia la vivissima preoccupazione degli abitanti di Pontelatone relativa al depauperamento delle già povere risorse idriche di cui essi attualmente dispongono con i conseguenti gravi danni sia alla quotidiana esigenza di uso civile che irriguo e produttivo delle acque stesse e come si intenda in ogni caso garantire l'esercizio di diritto dei citta-

dini di quel comune a non vedersi sottratte le risorse idriche del loro territorio, anche avuto riguardo al fatto che essi attingono alla falda esistente a pochi metri di profondità mentre i pozzi di profondità maggiore che sono stati programmati finirebbero per assorbire ed esaurire le acque sovrastanti. (4-05056)

RISPOSTA. — *Sulla base degli elementi istruttori forniti dall'agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, si comunica quanto segue.*

Nel comune di Pontelatone (Caserta) sono in esecuzione le opere di captazione ed adduzione delle acque dalle falde di Monte Maggiore all'Acquedotto della Campania occidentale, opere dichiarate urgenti ed indifferibili nel quadro di fronteggiamento dell'emergenza idrica del napoletano, a norma dell'ordinanza n. 1196/FPC del ministro per la protezione civile. Le opere vengono eseguite in base a progetto esecutivo approvato a tutti gli effetti di legge.

La portata idrica emungibile è da 1 metro cubo al secondo a 1,5 metro cubo al secondo. Il costo dell'intervento assomma a lire 16.235 milioni. Tutti i lavori sono in esecuzione e se ne prevede il completamento entro breve termine. La preoccupazione degli abitanti di Pontelatone circa un possibile depauperamento delle risorse idriche locali non ha fondamento essendo, queste, in loco abbondanti.

Attingendo a dette risorse, per soddisfare le giuste esigenze dei comuni del circondario anch'essi soggetti ad emergenza idrica, sono stati predisposti, con altri interventi da parte della protezione civile, opere di approvvigionamento idrico ad uso civile ed irriguo.

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno: GASPARI.

PAZZAGLIA. — *Al Ministro del tesoro. — Per conoscere, in relazione alle norme contenute nel regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, relativamente alla Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca e modificate col decreto luogotenenziale 31*

dicembre 1915, n. 1928, se vi siano stati adattamenti alle attuali strutture istituzionali che sono diverse da quelle precedenti la prima guerra mondiale. (4-03829)

RISPOSTA. — *La Commissione permanente di vigilanza sull'istituto di emissione, prevista dall'articolo 110 regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, aveva la funzione di fornire, a richiesta del ministro del tesoro, parere sui provvedimenti in materia di operazioni di cambio, ritiro, sostituzione dei biglietti di Stato (n. 1), sulle norme per il cambio dei biglietti (n. 2), sul modello delle situazioni decadali di ogni istituto (n. 3), sulle convenzioni speciali stipulate tra gli istituti per la rispedita dei biglietti (n. 4) (articolo 111) nonché sulla proposta di modifica dello Statuto della Banca d'Italia (a), dei Banchi di Napoli e di Sicilia (b) e in materia di emissione e circolazione dei biglietti di banca (c), ferma in ogni caso la vigilanza permanente diretta del ministro del tesoro (articoli 108 e 113).*

Tali originarie competenze — a seguito di intervenuti mutamenti legislativi — sono venute in parte modificandosi, come quelle relative alla convertibilità dei biglietti (regio decreto-legge 21 dicembre 1927, n. 2325, regio decreto-legge 26 febbraio 1928, n. 252, regio decreto-legge 21 luglio 1935, n. 1293), e alle convenzioni speciali (regio decreto-legge 6 maggio 1926, n. 812) o agli statuti dei banchi meridionali, in quanto non più istituti di emissione (regio decreto-legge 12 marzo 1936 n. 575) o al servizio dei biglietti di banca (regio decreto 20 maggio 1935, n. 874).

Pur con tali limitazioni, la commissione continua ad essere investita e ad esprimere pareri (non vincolanti) con riguardo alle residue competenze e su questioni di particolare importanza.

Tuttavia la sua composizione mista (parlamentari e tecnici) e la sua funzione ausiliaria del Governo effettivamente non appaiono più del tutto rispondenti all'attuale assetto istituzionale, per cui il Governo si riserva di adottare le opportune iniziative in merito.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quali motivi ritardano la definizione della pratica del trattamento definitivo di quiescenza intestata a Sergio Monoli nato a Busto Arsizio il 24 agosto 1930 ed ivi residente in via Castelseprio 4.

L'interessato è un ex dipendente dell'USSL n. 8, in pensione dall'agosto 1984, percepisce ancora un acconto. (4-02616)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione ha conferito al signor Sergio Monoli la pensione ordinaria di annue lorde lire 6.635.000 a decorrere dal 1° settembre 1984, oltre l'indennità integrativa speciale di cui all'articolo 5 legge 5 novembre 1962, n. 1646 per la valutazione dei servizi resi dal 1° maggio 1965 al 31 agosto 1984 presso la unità sanitaria locale n. 8 di Busto Arsizio (Varese), nonché di 18 anni e 3 giorni ricongiunti ai sensi dell'articolo 2 legge 29 del 1979.*

Gli atti di conferimento della pensione sono stati spediti al comune di Busto Arsizio il 21 maggio 1988, mentre quelli di pagamento erano già stati inviati alla direzione provinciale del Tesoro di Varese in data 12 aprile 1988.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere l'iter della pratica intestata a Giovanna Caprotti nata a Gallarate il 30 luglio 1934 ed ivi residente in via U. Bassi 19 intesa ad ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai sensi della legge n. 29 del 1979 e della legge n. 523. L'interessata è dipendente del comune di Busto Arsizio, è già in possesso del tabulato TRC/01 bis dell'INPS di Varese, è prossima al pensionamento e, pertanto, è in attesa del relativo decreto. (4-03279)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione con decreto del 18 gennaio 1988, n. 176712 in accoglimento della domanda prodotta dalla signora Giovanna Caprotti il 10 dicembre 1984, ha concesso alla stessa la ricongiunzione ex articolo 2 legge n. 29 del 1979, ai fini della pensione, di 10 anni,*

6 mesi e 7 giorni previo pagamento del contributo di lire 5.931.780 in forma rateale con la ritenuta mensile di lire 48.640 per 15 anni dal mese di marzo 1988.

Il suddetto decreto è stato già notificato all'interessata e da questa accettato con le modalità di pagamento sopra indicate.

Si fa, inoltre, presente, per quanto attiene alla richiesta ricongiunzione del periodo assicurativo 1° ottobre 1965/31 marzo 1971 ai sensi della legge n. 523 del 1954, che, i contributi relativi sono stati versati all'INPS, e quindi anche per il predetto periodo si è provveduto alla ricongiunzione ex lege n. 29 del 1979.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PELLEGATTA. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere a che punto si trova l'iter della pratica intestata a Gallazzi Maria Giovanna nata a Busto Arsizio il 17 agosto 1946 e residente in Olgiate Olona (Varese) via Vittorio Veneto 16bis, intesa ad ottenere il trattamento definitivo di quiescenza. L'interessata è una ex dipendente dell'USL n. 8 di Busto Arsizio, è in pensione dal 1° agosto 1983 e da quasi cinque anni percepisce solo un acconto; a suo tempo aveva chiesto la ricongiunzione dei periodi assicurativi posizione n. 2927013). (4-04555)

RISPOSTA. — Questa Amministrazione con nota del 3 maggio 1988 indirizzata alla unità sanitaria locale 8 di Busto Arsizio (Varese) e alla signora Maria Giovanna Gallazzi ha richiesto il sollecito invio di atto notorio, di stato di famiglia e di convivenza dei coniugi, riferito al 31 luglio 1983 (data di cessazione dal servizio nonché della certificazione modello 98.0, relativa al servizio prestato ed alle retribuzioni annue contributive corrisposte.

Si assicura, comunque, l'interrogante che questa Amministrazione appena in possesso della documentazione predetta, provvederà alla immediata definizione della pratica.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

PICCHETTI. — Al Ministro delle partecipazioni statali. — Per sapere — premesso che

la società Italcable del gruppo STAT-IRI è proprietaria di una vasta area di terreno di oltre 130 ettari situata in località Torrenova (Roma), area in precedenza adibita a sede per installazioni di impianti radio e da molti anni non più utilizzata a tali scopi;

tale area è situata nella zona di Roma dove è prevista la nuova direzionalità della città (SDO) e, quindi, particolarmente utile per operazioni insediative dirette dall'ente locale, contando sulla disponibilità di un vasto territorio in proprietà di aziende statali;

da notizie apparse sulla stampa sembrerebbe che la società Italcable avrebbe operato un concordato di vendita dell'area di Torrenova ad un gruppo di privati imprenditori;

la convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la società Italcable prevede, all'articolo 37, il diritto del Ministero al riscatto eventuale dei beni della società e, all'articolo 38, il diritto di revoca, anche parziale, di determinati beni immobili della società;

sempre la convenzione stabilisce il diritto del Ministero alla conoscenza preventiva di atti che intende compiere la società concessionaria di smobilizzo e vendita di ogni bene;

il disegno di legge per Roma capitale predisposto dal Governo all'articolo 7, comma 5, stabilisce che tutte le aree appartenenti al patrimonio dello Stato e degli enti pubblici debbono rientrare in una specifica gestione pubblica finalizzata agli obiettivi che saranno determinati da un'apposita commissione;

nella stessa zona della nuova direzionalità (SDO) un'impresa pubblica ha acquisito recentemente da privati una va-

sta area territoriale per realizzarsi opere di vario tipo —:

se è a conoscenza degli eventuali atti compiuti da parte di un'azienda pubblica di dismettere a favore dei privati un'importante area territoriale situata nella nuova direzionalità di Roma (SDO);

se non intenda intervenire per bloccare qualsiasi operazione come quella indicata, anche in rapporto a recenti iniziative ed impegni del Ministro delle partecipazioni statali con gli enti locali di Roma e del Lazio per favorire una politica coordinata su Roma capitale da parte delle partecipazioni statali. (4-04891)

RISPOSTA. — *In primo luogo occorre far presente che sulla base di notizie fornite dall'IRI l'area di proprietà dell'Italcable non è compresa nella zona di Roma dove è previsto il nuovo sistema direzionale orientale (SDO), in quanto è situata all'esterno del grande raccordo anulare.*

L'area in questione, che è nella piena e libera disponibilità dell'Italcable, non è adibita all'esercizio delle attività istituzionali di telecomunicazioni; pertanto, in base alla convenzione tra Stato e Italcable, le ipotesi di riscatto e di revoca non sarebbero comunque applicabili alla suddetta proprietà Italcable in difetto dei relativi presupposti giuridici.

Il richiamato articolo 37 della convenzione prevede infatti che la facoltà di riscatto da parte dello Stato sia configurabile con esclusivo riguardo ai beni adibiti ai servizi della concessione e solo a partire dal 1999. Quanto all'ipotesi di revoca essa riguarda tutt'altra fattispecie.

In definitiva si tratta quindi di atti rientranti nella piena autonomia di gestione della società in relazione ai quali questo Ministero non ha alcun potere di sindacato o di intervento.

Il Ministro delle partecipazioni statali: **FRACANZANI.**

POLI BORTONE. — *Ai Ministri del tesoro, delle finanze e del turismo e spettacolo. — Per sapere*

in che modo è utilizzato il fondo istituito con l'articolo 27 della legge 1213

del 1965 poi aumentato con la legge 313 del 13 luglio 1984 e gestito dalla Sezione Autonoma per il Credito Cinematografico della Banca Nazionale del Lavoro;

se nel 1986 e nel 1987 sono stati finanziati film pornografici ed eventualmente quali;

se sono stati autorizzati mutui per l'ammodernamento di sale cinematografiche che proiettano film « a luce rossa »;

in caso affermativo, se non ritengono di dover porre limiti alla pornografia anche rivedendo la normativa sugli interessi, sui mutui concessi per il finanziamento della produzione cinematografica nazionale. (4-03596)

RISPOSTA. — *L'amministrazione del fondo di cui all'articolo 27, primo e secondo comma, della legge n. 1213 del 1965 avviene in sede di Comitato per il credito cinematografico che assegna i contributi sugli interessi dei mutui concessi sul predetto fondo tenuto conto dei criteri di massima indicati nel decreto ministeriale del 30 agosto 1966 e sulla base di schede e relazioni predisposte dall'amministrazione per ciascuna istanza.*

Alla stregua di tale documentazione avvengono, previo ampio dibattito, le scelte del comitato composto comunque da esperti delle categorie interessate.

Quanto, poi, al preteso finanziamento nel corso del 1986 e 1987 di film pornografici, si tratta di notizie destituite di fondamento poiché non risulta che i circa 70 film finanziati possano essere considerati tali.

In ordine, infine, alla autorizzazione di mutui per l'ammodernamento di sale che proiettano film a luce rossa giova specificare che allo stato delle legislazioni non esiste una qualificazione giuridica di un simile genere di sale e per conseguenza non esiste un loro elenco ufficiale a conoscenza di questo Ministero.

Il problema potrà essere studiato in sede di riforma della legge sul cinema attualmente in preparazione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
MURATORE.

RAUTI. — *Al Ministro dei trasporti.* — Per sapere se è a conoscenza delle polemiche considerazioni con le quali il Centro Internazionale Radio-Medico (CIRM) ha festeggiato il suo cinquantenario di attività e il consuntivo per l'anno 1986. Il Centro — che ha svolto e svolge un'attività quanto mai apprezzata all'estero ed è ormai conosciuto in tutto il mondo — ha potuto vantare anche durante l'anno decorso iniziative quanto mai significative: ai 103 casi assistiti sulle piccole isole — si legge sul suo organo ufficiale, edito in occasione del cinquantenario — ed alle 462 consulenze mediche fornite per trasporti in territorio metropolitano, bisogna aggiungere « i 667 pazienti curati a bordo di navi mercantili di tutto il mondo, che fanno davvero di questo ente il Centro Radio Medico di più spiccata impronta internazionale. Il CIRM ha inaugurato anche un servizio computerizzato per la gestione automatizzata dei dati; e ciò grazie a un contributo fornito dalla CEE e ora si sta adoperando per attuare un coordinamento e collegamento tra le varie strutture che si occupano, in ambito europeo, di assistenza radiomedica, con possibilità di scambi di informazione, di regolamentazione di modalità equivalenti di intervento, di più stretta e pronta cooperazione nelle operazioni di soccorso in mare. Ma, ancora una volta, alle positive intenzioni di organizzazioni e strutture estere, fa riscontro in Italia la insensibilità delle nostre autorità competenti. L'interrogante vorrebbe conoscere quali siano gli intendimenti sul progetto del CIRM, perché non si utilizzano al meglio le offerte della CEE — che sottolineano anche un riconoscimento al CIRM per l'opera svolta da decenni a favore dei marittimi di tutto il mondo — e se risultino al ministro gli ostacoli che il Centro giustamente, ad avviso dell'interrogante denuncia con tanta amarezza. (4-02171)

RISPOSTA. — *Il Centro internazionale radio-medico (CIRM) svolge un'importante attività sia nel settore istituzionale di assistenza sanitaria ai marittimi in navigazione sia per quanto concerne il coordina-*

mento relativo al soccorso di ammalati e traumatizzati gravi nell'intero territorio nazionale, in particolare nelle piccole isole e nei luoghi di difficile accesso.

Il Ministero della marina mercantile stanZIA annualmente nel proprio bilancio ed in favore del citato ente la somma di lire 450 milioni, quale contributo annuo previsto dalla legge 14 febbraio 1985, n. 27.

Il CIRM, inoltre è stato invitato dalla commissione CEE a far parte della rete di centri radio-medici di assistenza ai naviganti nel quadro del programma MAC-NET, quale unico centro radio-medico esistente in Italia, e, nel novembre 1986, ha inaugurato un sistema computerizzato dei propri servizi, finanziato per intero dalla CEE. La CEE stessa, inoltre, al fine di procedere alla seconda fase del suddetto programma — concernente NET-WORK tra i paesi mediterranei, training dei medici, corsi di lingue estere, procedure comuni, consulenza tecnica, eccetera — ha concesso un contributo di lire 162.113.500, corrispondenti alla metà della somma necessaria, il cui pagamento, ai sensi del regolamento CEE, è subordinato allo stanziamento del rimanente importo da parte del Governo italiano.

Al fine di poter reperire tale stanziamento, si è recentemente tenuta presso la Presidenza del consiglio dei ministri, Dipartimento politiche comunitarie, una riunione di coordinamento dei rappresentanti dei Ministeri degli esteri, della marina mercantile, della sanità, del lavoro e del tesoro. In tale riunione, pur constatando che la richiesta di finanziamento alla CEE è stata a suo tempo inviata senza previa definizione del problema del cofinanziamento da parte italiana, si è convenuto di provvedere al più presto all'erogazione del suddetto cofinanziamento al fine di evitare di far decadere il finanziamento CEE stesso.

In tal senso, tenuto conto dell'impossibilità di utilizzare parte della somma stanziata annualmente nel bilancio dello Stato in favore del CIRM, per altro già ritenuta esigua rispetto alle spese ordinarie sostenute dall'ente stesso, si è convenuto che i Ministeri interessati (marina mercantile, sanità e lavoro) valuteranno, con la massima urgenza, l'opportunità di erogare, ciascuno,

una parte dell'importo di lire 162.113.500, mediante una opportuna variazione di bilancio da proporsi al Ministero del tesoro.

I tre ministeri interessati comunicheranno le proprie iniziative alla Presidenza del consiglio, al fine di convocare tempestivamente una nuova riunione per la definitiva soluzione del problema in questione.

Il Ministro della marina mercantile: PRANDINI.

RUSSO FRANCO E TAMINO. — Ai Ministri del turismo e spettacolo e dell'interno. — Per conoscere — premesso che

l'articolo 9 della legge n. 337 del 18 marzo 1968 prescrive alle amministrazioni comunali: a) di compilare, entro sei mesi dalla pubblicazione della legge stessa, l'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione dei circhi e dei parchi di divertimento; b) di aggiornare annualmente tali elenchi;

tali attività non solo sono fonte di reddito per i giostrai nomadi ma consentono il tramandarsi di lavori di antica tradizione e di elevato valore artistico —:

quali iniziative intendano prendere nei confronti di tutti quei comuni che, a 19 anni dall'approvazione della legge citata, non hanno ancora adempiuto quanto in essa disposto;

se non ritenga opportuno semplificare le procedure necessarie all'installazione delle strutture di divertimento al fine di meglio garantire l'espletamento di quelle attività che permettano a molti nomadi di contare su dignitosi e tradizionali mezzi di sussistenza. (4-02738)

RISPOSTA. — *Le competenze di questo Ministero in materia di attività circense e di spettacolo viaggiante consistono esclusivamente nella concessione dell'autorizzazione all'esercizio delle attività medesime — autorizzazione il cui possesso è condizione pregiudiziale per l'ammissione dei singoli esercenti all'esercizio delle attività sulle aree eventualmente disponibili nel territorio co-*

munale —, nel rinnovo annuale delle autorizzazioni medesime e nella concessione dei contributi nei casi previsti dalla legge.

Per quanto riguarda l'osservanza da parte dei comuni delle disposizioni dell'articolo 9 della legge 18 marzo 1968 n. 337, questo Ministero non dispone di alcun potere coercitivo o sanzionatorio nei confronti degli enti locali inadempienti.

Per altro la scrivente Amministrazione ebbe a sollecitare il Ministero dell'interno perché si attivasse attraverso i propri organi periferici e mediante i loro poteri di stimolo ed indirizzo affinché i comuni, nella predisposizione degli strumenti urbanistici, tenessero conto dell'obbligo, di cui al citato articolo 9 legge n. 337, di destinare aree apposite all'attività circense. Al che fecero seguito due circolari di quel Dicastero in data 9 maggio e 31 luglio 1980.

Il Ministero dell'interno ha pure assicurato che è in corso di preparazione un'ulteriore iniziativa diretta ad ottenere una maggiore sensibilizzazione dei comuni sui problemi degli spettacoli viaggianti, in parte collegati col fenomeno di crescente diffusione, in questi tempi, della circolazione e degli stanziamenti dei nomadi.

Si assicura comunque che questo Ministero riproporrà la questione al Ministero dell'interno e inviterà le Regioni, affinché nella attività di indirizzo, coordinamento e approvazione dei piani urbanistici tengano in maggior evidenza i problemi sollevati nell'interrogazione.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
MURATORE.

RUSSO FRANCO E RONCHI. — Al Ministro di grazia e giustizia. — Per conoscere — premesso che

la situazione del carcere delle Sughere di Livorno desta serie e fondate preoccupazioni;

numerose denunce sono state avanzate da detenuti anche mediante lettere ai mezzi di informazione in merito al trattamento loro riservato dal personale di sorveglianza;

alcuni consiglieri della regione Toscana, in seguito a visite *in loco*, hanno rivolto pressanti richieste alle autorità competenti affinché fosse affrontato positivamente il problema delle condizioni di vita e del rispetto dei cittadini detenuti alle Sughere —:

se risponde al vero che:

i detenuti vengano tenuti l'intera giornata rinchiusi, al massimo con un compagno di cella, salvo le ore destinate al passeggio;

durante il suddetto passeggio non sia permesso risalire in cella, neppure per motivi di salute;

quando i parenti si presentano per i colloqui, vengano sottoposti anche a perquisizioni personali intime, fino a costringerli a spogliarsi nudi e a fare le cosiddette « flessioni »;

l'atteggiamento del personale di sorveglianza sia a volte inutilmente fiscole e vessatorio nei confronti dei detenuti, alcuni dei quali hanno denunciato maltrattamenti fisici e psicologici;

la situazione igienico-sanitaria del carcere è preoccupante.

Quali provvedimenti intenda adottare, per quanto di competenza, per accertare i fatti esposti e prendere le opportune e doverose misure necessarie a riportare certezza del diritto e umanità nel carcere « Le Sughere » di Livorno. (4-04435)

RISPOSTA. — *Presso la casa circondariale Le Sughere di Livorno — la cui struttura è di recente costruzione — le attività in comune dei detenuti ivi ristretti si svolgono in conformità a quanto disposto dalla normativa che regola la materia.*

I detenuti hanno la possibilità di usufruire delle numerose attività rieducative (spettacoli teatrali e musicali, corsi scolastici e di formazione professionale, incontri, dibattiti eccetera) che li vengono organizzati.

Molto curata è anche l'assistenza sanitaria assicurata, ai ristretti, potendosi l'istituto avvalere dell'opera di un coordinatore

sanitario, di medici di guardia e medici di reparto, nonché di specialisti convenzionati quali cardiologi, dentisti, ginecologi, psichiatri, eccetera. A questi è anche da aggiungere l'attività di sostegno e di consulenza regolarmente svolta da due esperti in psicologia.

I controlli ai familiari ammessi ai colloqui sono, di norma, effettuati utilizzando il metal detector, ad eccezione dei casi in cui — in considerazione della rilevante presenza di detenuti tossicodipendenti o altamente pericolosi — si ritenga fondato il sospetto di tentativo di introduzione di sostanze stupefacenti o di materiale esplosivo non rilevabile dal citato strumento.

In tali casi, i controlli stessi avvengono in maniera più scrupolosa, ma sempre nel pieno rispetto della dignità umana.

Il personale di sorveglianza dell'istituto, infine, risulta espletare le proprie mansioni con correttezza e con senso di umanità, pur se con la fermezza necessaria per garantire l'ordine e la disciplina.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.

SEPPIA. — *Al Ministro del tesoro. — Per sapere — premesso che in un recente convegno organizzato dall'Associazione famiglie handicappati di San Giovanni Valdarno, il sindaco di tale località dichiarò che la Cassa depositi e prestiti non ha dato finora attuazione all'articolo 32 della legge 41 del 1986, rifinanziata con la legge finanziaria per il 1988 ed il 1989, che prevede interventi per rimuovere le barriere architettoniche —:*

se corrisponde al vero che la Cassa depositi e prestiti non ha dato attuazione all'articolo 32 della legge finanziaria n. 41 del 1986 e se è vero che il comune di San Giovanni Valdarno ha presentato alla Cassa depositi e prestiti 5 progetti, sulla base delle norme sopracitate che sono stati respinti senza motivazione.

(4-06193)

RISPOSTA. — *La Cassa depositi e prestiti ha sempre erogato prestiti ai comuni per l'esecuzione di opere pubbliche ed ha finora*

accolto tutte le richieste intese ad ottenere mutui per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

Per quanto concerne i progetti che sarebbero stati presentati dal comune di San Giovanni Valdarno (Arezzo), si informa che presso la Cassa depositi e prestiti non è pervenuta finora alcuna domanda da parte del menzionato comune intesa ad ottenere finanziamenti agevolati per l'eliminazione delle barriere architettoniche.

In proposito va per altro precisato che a norma dell'articolo 29 della legge 11 marzo 1988, n. 67, essendo scaduto il termine previsto (31 marzo 1988) per la presentazione delle istanze, a detto comune non potrà, per l'anno 1988, essere accordato alcun finanziamento per le opere di cui trattasi, con ammortamento a carico dello Stato. Il comune in questione potrà inoltrare domanda a valere sul plafond previsto per l'anno 1989.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

SERVELLO E MARTINAT. — Al Ministro del turismo e spettacolo. — Per sapere se sia stata disposta una indagine sull'attuazione delle norme vigenti in materia di utilizzazione dei cantanti lirici italiani, rispetto alla perdurante preferenza di cui godono gli artisti stranieri; in particolare, se siano state accertate le responsabilità dell'Ente musicale di Novara che è stato recentemente al centro di una polemica con il comune, per comportamenti tutt'altro che esemplari nello svolgimento del concorso nazionale di canto per giovani; se alle discriminazioni lamentate si sia riparato e con quali interventi da parte del Ministero. (4-01147)

RISPOSTA. — La possibilità di utilizzazione di artisti lirici stranieri trova la sua previsione legislativa negli articoli 18 e 29 della legge 14 agosto 1967, n. 800.

Secondo l'articolo 19 gli enti autonomi lirici possono impiegare artisti di nazionalità straniera, nei ruoli primari, limitatamente ad un terzo dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera

stagione. Rispetto a tale previsione l'amministrazione, cioè, deve accertare se risultano rispettati i limiti predetti ai fini dell'eventuale utilizzo di artisti stranieri.

Per quanto concerne i teatri di tradizione l'articolo prevede la possibilità di utilizzo di detti artisti, nei ruoli primari, per accertate esigenze artistiche e comunque in misura non superiore ad un quarto dell'organico delle compagnie di canto impiegate durante l'intera stagione.

In questo caso, l'amministrazione è solita accertare le indicate esigenze investendone la Commissione centrale per la musica, suo organo tecnico-consultivo.

Va precisato che le predette limitazioni operano solo con riferimento alle recite liriche sovvenzionate e quindi i teatri possono utilizzare indiscriminatamente gli artisti stranieri per quelle non sovvenzionate.

Comunque sia per gli enti lirici e i teatri di tradizione sia per l'attività lirica in provincia, patrocinata da comuni, province e Regioni non si applicano le limitazioni previste dalla legislazione per gli artisti appartenenti ai paesi comunitari o che abbiano svolto attività in Italia per almeno cinque anni.

In mancanza di norme specificamente chiarificatrici, anche contenute in fonti di natura secondaria, per l'esatta comprensione del significato delle predette disposizioni, si è fatto riferimento unicamente alla ratio che è sembrata posta alla base di esse.

Sembra che la finalità fondamentale perseguita dalla legge si debba ricercare nell'intento di tutelare i lavoratori che svolgono la loro attività nel Paese, essendo in possesso della nazionalità italiana, salvo le note eccezioni a favore di cittadini di paesi CEE che si debbono ritenere del tutto equiparati agli italiani, alla stregua delle vigenti disposizioni comunitarie (in tale ultima ipotesi nessuna difficoltà si è posta ai fini dell'accertamento dell'appartenenza degli stranieri a paesi comunitari, avendo sempre preteso l'Amministrazione la presentazione di idonea documentazione a supporto delle relative dichiarazioni da parte dei destinatari di sovvenzioni).

Tuttavia la tutela degli artisti nazionali o equiparati, pur apparendo impostata su principi di un certo rigore (l'impiego di personale estero non in possesso dei prescritti requisiti soggettivi o in misura eccedente il massimo consentito comporta la perdita dell'intero contributo statale per quanto attiene in particolare, le stagioni liriche ordinarie e tradizionali articoli 27 e 29 della legge n. 800 del 1967), non risulta assoluta, essendo consentite deroghe a favore di artisti stranieri.

A ben considerare, infatti, la deroga appare prevista per le stesse ragioni di ordine sociale che sono state poste a fondamento della norma nel suo complesso e precisamente per l'esigenza e, comunque, per l'opportunità di estendere la tutela anche ai lavoratori che — sia pure privi di requisiti formali specifici, come la cittadinanza o la residenza — abbiano tuttavia scelto di fatto, come luogo di esplicazione della propria professione nel campo dell'arte lirica, il nostro Paese, in analogia a quanto stabilito, tra l'altro, dalle norme di cui alla legge n. 1213 del 1965 sulla cinematografia.

Ciò, evidentemente, in omaggio ai sempre più diffusi principi di internazionalismo, in base ai quali si assicura uno status di diritti sempre più lati anche ai cittadini stranieri, da parte della maggioranza degli stati, nonché per l'esigenza di accordare determinati diritti per motivi di reciprocità.

• Non va dimenticata, inoltre, l'opportunità, probabilmente tenuta anche presente dal legislatore, di permettere l'utilizzazione di talenti particolari e nuovi, pur se nati e scoperti in paese estero, per un obiettivo arricchimento del settore.

Pur con la limitazione dei poteri conferiti dalla legge, l'azione amministrativa di questo dicastero è stata sempre impostata su criteri di rigore istruttorio ed interpretativo, nel rispetto della vigente normativa, al fine di salvaguardare i livelli occupazionali degli artisti lirici italiani e promuovere la massima qualificazione e maturazione professionale, nonché un crescente diffuso prestigio all'estero.

In tale quadro, si comprende l'emana-

zione della circolare 4 marzo 1986, in cui si è meglio esplicitato — tra l'altro — all'articolo 6, il dettato legislativo (articolo 29 legge n. 800 del 1967) in merito alla possibilità di utilizzazione degli artisti esteri; l'applicazione della cennata circolare ha portato in qualche caso anche alla revoca delle sovvenzioni a suo tempo attribuite.

La gestione del Ministero come sopra esposta, ha portato indubbiamente al positivo risultato di una minore richiesta di utilizzazione di artisti stranieri cui ha naturalmente corrisposto l'impiego in maggior misura di artisti italiani o comunitari.

Va rilevato quanto a questi ultimi, che il ministro non ha il potere di intervento sui loro ingaggi, né si rende possibile un intervento adeguato nell'ipotesi di manifestazioni pubbliche non sovvenzionate.

Per quanto riguarda il concorso di canto presso il conservatorio Carlo Coccia di Novara che ha carattere internazionale, questo Ministero è intervenuto a sovvenzionare la sesta edizione del concorso — e la sovvenzione è stata conferita soltanto per l'organizzazione e la realizzazione di tale manifestazione — in conformità del parere della Commissione centrale per la musica espresso nella riunione del 24 luglio 1987.

Il controllo sulla gestione del concorso stesso è tutt'ora in corso presso i competenti uffici di questa Amministrazione, i quali di recente hanno formulato alcune richieste di chiarimenti e documentazione in ordine a vari aspetti dell'espletamento del concorso e restano in attesa delle documentate notizie richieste.

Il Sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo:
MURATORE.

SOSPURI. — Al Ministro del tesoro. — Per sapere, con riferimento alla pratica contraddistinta con il numero di posizione 2678813, premesso che la Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro, con proprio decreto n. 139, fin dal 23 dicembre 1983 ha deciso di conferire a Anna Concetta Gentile, residente in Pescina (L'Aquila), già dipendente dal locale ospedale civile, una in-

dennità, per una sola volta, di lire 1.436.552, come mai, a distanza di oltre quattro anni, la somma in oggetto non sia ancora stata liquidata. (4-06027)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione ha conferito alla signora Anna Concetta Gentile, per il servizio da ella prestato presso l'ospedale civile S. Rinaldi di Pescina dal 1° agosto 1963 al 4 ottobre 1971, il trattamento di quiescenza sotto forma di indennità una tantum di lire 1.335.870 nette in applicazione dell'articolo 6 legge 11 aprile 1955 n. 379.*

Per detta indennità è stato emesso il relativo mandato di pagamento del 25 febbraio 1984, n. 2714 spedito alla tesoreria provinciale dello Stato, sezione di L'Aquila in data 2 marzo 1984. Tale mandato, per altro, è stato restituito dalla tesoreria provinciale di L'Aquila alla ragioneria centrale di questa Amministrazione che ha provveduto all'annullamento per perenzione biennale.

Si assicura, comunque, l'interrogante che con provvedimento in corso è stata disposta l'emissione di un nuovo mandato di pari importo che sarà spedito alla competente tesoreria provinciale di L'Aquila, dopo il riscontro degli organi di controllo.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

STRUMENDO, POLI, DONAZZON E PALMIERI. — *Al Ministro dell'agricoltura e foreste.* — Per sapere — premesso

che in sede di discussione del piano bieticolo saccarifero era stata affermata l'opportunità e la scelta di rinnovare e ristrutturare l'impianto — zuccherificio di Ceggia (VE) in relazione all'importanza e al ruolo del relativo bacino bieticolo;

che al riguardo non si appalesano iniziative significative in sede locale e regionale nonostante il positivo andamento della produzione bieticola nel corso delle ultime due annate che confermano le previsioni formulate in sede di approvazione del piano;

la situazione riguardante le realizzazione del nuovo zuccherificio da parte della società ERIDANIA a Ceggia —:

se non ritenga che siano mature le condizioni per un sollecito avvio dei lavori finalizzati alla realizzazione di tale utile struttura. (4-02159)

RISPOSTA. — *Il piano bieticolo-saccarifero, predisposto da questo Ministero di concerto con il Ministero dell'industria, commercio ed artigianato ed approvato dal CIPE in data 7 marzo 1984, aveva previsto la chiusura dello zuccherificio di Ceggia (Venezia), stante la potenzialità di produzione di tale stabilimento molto ridotta, rispetto ai minimi previsti, e la soggezione dello stesso all'alea della disponibilità di bietole, attesa la forte alternanza di produzione della zona con altre colture.*

Più recentemente, nella seduta del 13 febbraio 1986, il CIPE, tenuto conto dell'assetto agro-industriale configurato dalla ristrutturazione del gruppo Saccarifero Veneto ed in considerazione della consistente affermazione della coltura nel bacino di Ceggia, ha invitato il Ministero dell'agricoltura a modificare il piano bieticolo-saccarifero, prevedendo il mantenimento in marcia e la ristrutturazione dell'impianto di Ceggia.

Pertanto la società Eridania ha presentato a questa Amministrazione la richiesta di ristrutturazione di detto impianto, ai sensi della legge n. 700 del 1983.

Il relativo piano aziendale è attualmente in fase di avanzata predisposizione e dovrebbe prevedere la costituzione di una nuova società, tra Eridania e Ribs, nella quale dovrebbe essere apportato lo stabilimento di Ceggia, per rendere possibile il suo potenziamento ed ammodernamento con l'intervento finanziario della Ribs.

La questione è all'esame del Ministero che è attualmente impegnato in una riconsiderazione approfondita dei problemi relativi al settore bieticolo saccarifero, anche in vista della proposizione al CIPE del piano specifico di intervento.

In questo, tenuto conto degli impegni assunti e del quadro di compatibilità designato e dalle norme CEE e dalle concrete

disponibilità finanziarie, si definiranno, in vista della loro economicità complessiva e specifica, gli interventi operativi immediati e a breve termine e si coordinerà l'azione degli organismi che, dal lato della produzione e da quello della trasformazione operano o saranno chiamati ad operare nel settore.

Il coinvolgimento delle regioni sarà, evidentemente, pieno e si avrà cura di informare tempestivamente il Parlamento e di attuare gli indirizzi specifici che saranno in tale sede definiti.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: MANNINO.

TEALDI, CAVIGLIASSO E RABINO. — *Ai Ministri del commercio con l'estero e dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere — premesso*

che con decreto del ministro del commercio con l'estero in data 20 luglio 1987, n. 315 è stata regolamentata l'assegnazione della quota attribuita all'Italia dal contingente comunitario di 42.600 capi, giovenche e vacche diverse da quelle destinate alla macellazione di alcune razze di montagna che nella fattispecie trattasi di capi bovini provenienti da paesi extra-CEE;

che tale importazione è prevista a dazio ridotto come da regolamento CEE n. 1867/87 del 25 giugno 1987;

che l'articolo 6 prevede il riparto delle assegnazioni in misura del 60 per cento in parti uguali fra tutti i richiedenti ammessi e del 40 per cento in proporzione alle importazioni effettuate nel triennio precedente;

che tale ripartizione suscita notevoli perplessità poiché premia in modo consistente chi ha già lucrato con le importazioni del passato;

che, in generale, l'importazione de quo danneggia gravemente i nostri allevatori che stanno già attraversando con sacrificio un periodo di acutissima crisi di

*mercato e devono subire *oborto* collo una imposizione così gravosa —:*

1) *quali motivi hanno indotto l'Italia ad accettare senza rilievi e proteste la cennata disposizione CEE;*

2) *quali sono le ditte importatrici dell'ultimo triennio, per quali quantitativi e quanto verrà loro assegnato con il nuovo provvedimento. (4-01516)*

RISPOSTA. — *Il contingente di 42 mila capi bovini non è esclusivamente italiano, ma comunitario, e di tale quantitativo soltanto 12 mila capi sono destinati ad essere importati nel nostro paese.*

Più precisamente le importazioni di vacche e giovenche avvengono in applicazione di impegni assunti nei negoziati multilaterali GATT (General agreement on tariffs and trade) nei quali la comunità si è impegnata ad aprire annualmente taluni contingenti tariffari nel settore agricolo.

Occorre osservare, poi, che il nostro paese è deficitario per circa il 40 per cento del suo fabbisogno di carne bovina ed, in assenza dei contingenti preferenziali, sarebbe costretto ad approvvigionarsi dagli altri paesi comunitari, i quali hanno interesse ad inviare la carne già macellata anziché i capi vivi con notevole danno per maggiore esborso di valuta ed un mancato introito per il valore aggiunto.

Per quanto concerne, invece, i criteri di ripartizione del contingente, si precisa che per l'anno 1986 il contingente stesso è stato ripartito in quote uguali tra i richiedenti ammessi, i quali, per altro, non hanno nella maggior parte dei casi utilizzato direttamente i titoli ottenuti, ma li hanno ceduti agli effettivi importatori.

Per l'anno 1987, al fine di consentire a coloro che hanno operato negli anni precedenti, un riconoscimento della attività svolta, è stato stabilito, con decreto ministeriale 20 luglio 1987, n. 315, di riconoscere una quota alle operatività pregresse, mantenendo la possibilità di accesso al contingente a tutti gli interessati, i quali, a loro volta, non cedendo i titoli ma utilizzandoli direttamente, saranno in grado di costituirsi una operatività per le prossime assegnazioni.

È opportuno precisare che il riconoscimento dell'operatività pregressa in caso di assegnazioni di quote di contingenti all'importazione è espressamente previsto dall'accordo GATT relativo alle procedure in materia di autorizzazioni all'importazione.

Per quanto concerne infine il secondo quesito posto, si precisa che, secondo il decreto ministeriale citato, la quota base assegnata a ciascuna ditta richiedente è stata di tre capi. Le 48 ditte che sono risultate importatrici nel triennio precedente hanno altresì usufruito della quota operativa del 40 per cento del contingente; a ciascuna delle stesse è stato attribuito, tenuto conto delle operazioni del triennio precedente, un numero di capi proporzionale alle importazioni effettuate in detto periodo. È risultato che sono state assegnate quote complessive individuali di ampiezza molto diversa, da un minimo di tre capi (la sola quota base) ad un massimo di 2.502 capi.

Il Ministro del commercio con l'estero: RUGGIERO.

TEALDI E RABINO. — Al Ministro dell'agricoltura e foreste. — Per conoscere — premesso

che il decreto del ministro dell'agricoltura e foreste del 30 dicembre 1986 avente per oggetto « Modificazioni ed integrazioni agli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, concernente: « Nuove norme per la disciplina dei fertilizzanti » inserisce nell'allegato fra i « concimi organici azotati » al punto 5. 1 la « borlanda fluida »;

che tale borlanda è descritta come una « sospensione residua della distillazione di liquidi idroalcolici, ottenuti per fermentazione di sostanze zuccherine » e indica alla colonna 4 i titoli minimi di alcuni elementi fertilizzanti contenuti nella borlanda;

che, la dicitura « borlanda fluida » parrebbe abbracciare tutte le borlande

della distillazione dei prodotti agricoli, mentre, in effetti, nell'indicare i titoli minimi ne esclude la maggior parte (ad esempio quelle provenienti dalla frutta, che sono ottimo fertilizzante);

che, pertanto appare urgente ed indispensabile modificare la colonna 4 dell'allegato al citato decreto inserendo la dicitura « Titoli in percentuale di peso sulla sostanza secca » ed omettendo il potassio che è proprio solo delle borlande di melasso;

che, in alternativa, nella colonna 6 si potrebbe sostituire l'indicazione con « Avente una concentrazione in sostanza secca di almeno il 10 per cento, costituita da elementi fertilizzanti quali l'azoto, il carbonio organico, e dagli elementi presenti naturalmente nella borlanda » —:

quali provvedimenti intende adottare in ordine a quanto sopra evidenziato. (4-05647)

RISPOSTA. — La borlanda fluida, inserita con decreto ministeriale 30 novembre 1986 negli allegati alla legge 19 ottobre 1984, n. 748, è costituita dallo stesso tipo di concime organico azotato, già previsto nell'allegato 1/B della citata legge, con la sola differenza che viene commercializzato allo stato fluido invece che secco e, pertanto, con concentrazioni minori in elementi nutritivi.

Si sottolinea, pertanto, che i produttori di borlande con caratteristiche diverse, non contenenti potassio, per ottenere l'inserimento nell'allegato 1/B, debbono inoltrare domanda, corredata della relativa documentazione tecnica, a questa Amministrazione, così come prescrive l'articolo 8 della citata legge n. 748 del 1984.

Tale domanda, debitamente istruita, verrà sottoposta all'esame della Commissione tecnico-consultiva per i fertilizzanti di cui all'articolo 10 della legge n. 748 del 1984, che esprimerà, in merito, il necessario parere in vista di una eventuale modifica del citato allegato 1/B.

Il Ministro dell'agricoltura e foreste: MANNINO.

TOMA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere i motivi per i quali ancora non è stata definita la pratica di ricongiunzione dei periodi assicurativi del signor Pelotti Clemente, nato a Budrio (Bo) il 23 agosto 1945. La pratica è stata presentata in data 5 novembre 1983 ed ha posizione n. 7213636. (4-04061)

RISPOSTA. — *Questa Amministrazione, a seguito di presentazione di domanda dal signor Clemente Pelotti, cui è stato attribuito il numero d'ordine 276719, con nota del 30 maggio 1981 sollecitata il 13 maggio 1988, ha richiesto alla sede INPS di Bologna l'invio urgente del prospetto dei contributi e dei periodi ricongiungibili ai sensi dell'articolo 2 legge 29 del 1979.*

Si assicura che appena in possesso della predetta documentazione, si provvederà a mezzo procedura meccanografica alle operazioni di liquidazione, sulla base delle quali potranno essere emessi gli atti di definizione della ricongiunzione richiesta.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere quando la Direzione provinciale del tesoro di Roma metterà in pagamento l'assegno per l'equo indennizzo riferentesi alla pratica di pensione n. 11325297, la cui domanda fu inoltrata al servizio FAP, Div. Ord. Uff. del Ministero dell'interno il 5 luglio 1983 da Peruzzi Antonia vedova dell'appuntato di pubblica sicurezza Innocenzi Dante classe 1910 deceduto in Roma il 27 maggio 1983 (documentazione inoltrata alla Direzione generale del tesoro il 1° aprile 1986 con elenco n. 17). (4-03747)

RISPOSTA. — *La direzione provinciale del tesoro di Roma, interessata al riguardo, ha comunicato che la pensione privilegiata ordinaria, iscrizione n. 11325297, intestata alla signora Antonia Peruzzi, vedova dell'appuntato di pubblica sicurezza Dante Innocenzi, verrà ammessa a pagamento a decorrere dalla rata scadente nel mese di*

agosto 1988, previo conguaglio con la pensione normale di reversibilità, iscrizione n. 3553686/R, già in godimento della titolare.

Le relative differenze a credito, maturate dal 28 maggio 1983 (data di decorrenza del trattamento privilegiato) al 31 luglio 1988, saranno corrisposte alla pensionata entro il mese di luglio 1988.

Il Sottosegretario di Stato per il tesoro: PUJIA.

TREMAGLIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che

da molti anni i nostri connazionali residenti in Argentina titolari di pensioni di guerra, denunciano modi e tempi di pagamento dei ratei di pensione da parte del Banco di Napoli di Buenos Aires;

a seguito di queste proteste l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per le pensioni di sua competenza, ha provveduto da tempo a disdire la convenzione per questo servizio che aveva con il Banco in questione;

i connazionali in oggetto sono pienamente soddisfatti del nuovo sistema di pagamento adottato dall'Istituto di previdenza sociale a mezzo assegno che possono cambiare nel momento che ritengono più opportuno;

il Banco di Napoli oltre ad applicare nelle liquidazioni il cambio più sfavorevole ai pensionati, per esempio: il 1° aprile 1987 pagava le pensioni al cambio di australi 1.170 per 1.000 lire invece di 1.187, diciassette punti in meno del cambio di cui alla tabella del Banco centrale argentino dello stesso giorno, applica una tassa sul bollo e altre due imposte non meglio specificate che riducono ulteriormente le già misere pensioni;

inoltre le pensioni vengono pagate sempre con ritardo per cui è legittimo sospettare che ciò si debba al tasso di interesse — dal 7 al 9 per cento mensile valido anche per depositi di 7 e 15 giorni

— che il Governo argentino paga al cosiddetto « Plazo Fijo »;

in risposta ad una precedente interrogazione (n. 4-16625 del 1983) sulla stessa questione, il ministro si era impegnato ad accertare gli effettivi vantaggi che avrebbero ottenuto i nostri emigrati incaricando un nuovo Istituto di credito per i pagamenti in argomento, sull'esempio dell'INPS —:

se i suddetti accertamenti siano stati effettuati e quali ne sono state le risultanze e, in ogni caso, perdurando le proteste dei nostri pensionati di guerra in Argentina contro il Banco di Napoli, se non si ritenga di sostituirlo con altro istituto effettuando i pagamenti a mezzo di assegni in valuta estera su banche corrispondenti dell'Ufficio italiano dei cambi come già avviene per altri paesi. (4-03764)

RISPOSTA. — *Si richiama preliminarmente quanto già comunicato all'interrogante con nota del 25 febbraio 1985, n. D/1007 in risposta ad altra interrogazione (4-05587) di analogo contenuto.*

Al riguardo va altresì precisato che le disposizioni vigenti in materia non prevedono l'assunzione dei rischi di cambio da parte dello Stato e, quindi, l'importo dei ratei di pensione effettivamente riscosso dai beneficiari è variabile in funzione delle oscillazioni dei cambi.

Relativamente poi all'ipotesi di effettuare i pagamenti delle pensioni mediante assegni in valuta, si fa rilevare che le rappresentanze diplomatiche e consolari si troverebbero in gravi difficoltà nel provvedere alla consegna degli assegni a causa dell'elevato numero dei pensionati (circa novemila).

Si soggiunge, infine, che sono in corso intese con altri istituti di credito che, disponendo di una vasta rete di sportelli distribuita su tutto il territorio argentino, sarebbero in grado di fornire un servizio capillare ed efficiente a favore dei nostri connazionali colà residenti.

Il Ministro del tesoro: AMATO.

VALENSISE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere quale esito abbia avuto l'esposto-denuncia del signor Astuto Cesare inviato il 15 ottobre 1980 al Procuratore della Repubblica di Siracusa in ordine a provvedimenti ed iniziative della Soprintendenza per le antichità della Sicilia orientale relativi alla concessione a certo signor Caggia di un nulla osta ad un progetto edilizio di variante di precedente progetto edilizio respinto e trasmesso alla magistratura dalla stessa Soprintendenza, così come documentato dall'Astuto al sostituto procuratore che nel 1981 curava l'istruttoria della procedura; altresì, se risulti al ministro che le questioni di cui all'esposto del signor Astuto Cesare sono state sottoposte all'esame del competente tribunale amministrativo regionale e con quale esito.

(4-00932)

RISPOSTA. — *Dalle informazioni assunte presso gli uffici giudiziari competenti, è emerso quanto segue.*

A) — *In data 10 settembre 1970 Cesare Astuto presentava alla sovrintendenza archeologica di Siracusa un progetto per la costruzione di un edificio per civile abitazione da realizzarsi in contrada Caucana, territorio del comune di Santa Croce Camerina, in un lotto di terreno appartenente ai coniugi Elio Palermo e Salvatrice Balcone, limitrofo ad una villetta di proprietà dell'istante, al fine di ottenere la preventiva approvazione prevista dall'articolo 18 della legge 1° giugno 1939 n. 1089.*

Con nota del 31 ottobre 1970 n. 5400 la sovrintendenza respingeva il progetto con la motivazione che dai sopralluoghi era emerso che il lotto nella sua parte meridionale era interessato dai resti di una costruzione di età tardo romana.

Il progetto risultava già approvato, per la parte di competenza, dalla commissione edilizia del comune di Santa Croce Camerina con verbale del 19 maggio 1970 n. 3386.

Con provvedimento del 28 maggio 1971 la sovrintendenza sospendeva, ai sensi dell'articolo 20 della legge n. 1089 del 1939, i

lavori iniziati nel lotto in questione dai coniugi Palermo – Balcone o loro aventi causa diversi dallo Astuto, contravvenendo al disposto di cui all'articolo 19 della stessa legge.

Successivamente venivano eseguiti da parte dello stesso ufficio saggi archeologici, utilizzando anche gli scavi eseguiti abusivamente; si accertava che in realtà nel lotto non esistevano altri resti edilizi antichi oltre quello già noto che, a giudizio della sovrintendenza, doveva considerarsi del tutto isolato e non parte di una più vasta costruzione antica di cui si era ritenuto, in un primo tempo, indizio.

Si ritenevano, pertanto, cessate le ragioni obiettive per le quali il vincolo era stato imposto e – si legge in una nota della Sovrintendenza – sarebbe stato ingiusto respingere un nuovo progetto per le stesse motivazioni per cui era stato respinto quello presentato dallo Astuto, tenuto conto che il lotto di terreno in argomento era l'unico inedito che si intercalava ad altri villini preesistenti.

Tenuto conto di quanto sopra la sovrintendenza di Siracusa, con note del 23 agosto 1971 n. 3987 e del 23 settembre 1971, n. 4569 approvava un progetto, modificato secondo le indicazioni della sovrintendenza medesima, presentato dalla ditta Palermo – Balcone che, nel frattempo, aveva promesso in vendita il terreno a Francesco Caggia.

Appunto in seguito a tale approvazione Cesare Astuto presentava:

1) il 18 gennaio 1972, denuncia diretta al procuratore della Repubblica di Ragusa;

2) il 17 ottobre 1972, denuncia diretta al pretore di Comiso – del cui mandamento fa parte Santa Croce Camerina –, al ministro della pubblica istruzione e alla sovrintendenza di Siracusa;

3) il 20 febbraio 1973, denuncia diretta al sindaco di Santa Croce Camerina, al procuratore della Repubblica di Ragusa e al procuratore generale di Catania.

La prima denuncia veniva trasmessa al pretore di Comiso che, in esito alle inda-

gini espletate, con sentenza del 1° marzo 1973, condannava alle pene di legge Francesco Caggia (avente causa dei coniugi Palermo-Balcone) per reati edilizi, mentre assolveva costoro per non avere commesso il fatto;

in ordine alla seconda denuncia lo stesso pretore, con sentenza del 19 gennaio 1973, condannava Elio Palermo e Salvatrice Balcone per reato previsto e punito dagli articoli 30 e 63 della legge 1° giugno 1939 n. 1089;

la terza denuncia veniva archiviata dal giudice istruttore di Ragusa, su conforme richiesta del pubblico ministero, perché non si erano ravvisati fatti costituenti reato.

Per quanto riguarda la denuncia indirizzata anche alla procura generale di Catania, unitamente ad altre fatte pervenire nel frattempo, venivano da quell'ufficio chieste le opportune informazioni alla procura della Repubblica di Ragusa dalle quali si veniva a sapere che:

a) in ordine alla lamentata violazione di norme edilizie da parte di Cesare Astuto il pretore di Comiso, competente per materia e territorio, aveva emesso in data 31 gennaio 1974 decreto di archiviazione con la seguente motivazione: « il maggior volume dell'edificio – come si rileva dagli atti trasmessi dai Carabinieri e dalla relazione Palmieri – allegata al processo penale n. 611 del 1971 di questa pretura, non è di metri cubi 346,48 come indicato nella denuncia ma piuttosto di metri cubi 172 circa, corrispondente, cioè a quello effettivamente tassato ».

b) in ordine all'esposto presentato il giorno 11 settembre 1973 da Cesare Astuto, il giudice istruttore presso il tribunale di Ragusa, in accoglimento di analoga richiesta di quella procura, aveva emesso in data 29 marzo 1974 decreto di archiviazione sulla base delle seguenti considerazioni:

« L'indicazione dell'ora diversa da quella effettiva nel verbale d'assemblea non costituisce un falso penale, in quanto con-

creta una falsità ideologica in scrittura privata come tale non assoggettata a sanzione;

le altre regolarità denunciate sono rilevanti civilisticamente e non sotto il profilo penale ».

c) in ordine all'esposto presentato il 22 agosto 1974 da Cesare Astuto, lo esponente, sentito a verbale dai carabinieri su delega della procura generale di Catania, non era stato in grado di fornire elementi penalmente apprezzabili nei confronti di Francesco Caggia e pertanto non si era ritenuto configurabile a carico del Caggia il delitto di millantato credito per carenza assoluta dei presupposti richiesti per l'integrazione del reato.

Successivamente lo Astuto inoltrava altre denunce tra cui quella datata 15 ottobre 1980 diretta alla procura della repubblica di Siracusa, registrata al numero 2576 del 1980 del registro generale pubblico ministero come: Atti relativi alla denuncia sporta da Cesare Astuto, con la quale lo Astuto, riprendendo la vecchia questione, affermava che la sovrintendenza archeologica di Siracusa — in quel tempo retta dalla dottoressa Paola Pelagatti — non avrebbe potuto approvare il progetto di variante del 29 settembre 1971, per cui la Pelagatti avrebbe commesso i reati di falso e interesse privato in atti d'ufficio. L'attuale sovrintendente dottor Giuseppe Voza, invece, a cui diverse volte lo Astuto si era rivolto chiedendo la revoca del provvedimento di approvazione del settembre 1971 a favore dei coniugi Palermo-Balcone, si sarebbe, a suo dire, reso responsabile dei reati di omissione di atti d'ufficio e di interesse privato in atti di ufficio.

La procura della Repubblica di Siracusa, sentito in data 8 luglio 1981 il denunciante ed acquisita la documentazione

occorrente, il 10 aprile 1985 chiedeva al giudice istruttore di emettere decreto di non doversi promuovere azione penale non ravvisandosi estremi di reato.

In data 11 febbraio 1986 il giudice istruttore provvedeva in conformità ritenuto che sulla base della documentazione esistente in atti non si ravvisano estremi di reato in condotte, oggetto di denuncia, poste in essere in territorio di questa giurisdizione.

Circa la denuncia datata 19 giugno 1972 a firma Cesare Astuto diretta al pretore di Comiso, relativa a presunte pressioni politiche ricevute dal sindaco di Santa Croce Camerina al fine di approvare il progetto di variante presentato dalla ditta Palermo Balcone del 29 settembre 1971, lo stesso pretore, in esito alle indagini svolte dai carabinieri di Ragusa che riferivano con rapporto del 16 maggio 1973, in data 30 giugno 1973 emetteva decreto di non doversi promuovere azione penale non ravvisando estremi di reato, in particolare il reato di cui all'articolo 323 del codice penale.

B) — A nome del signor Cesare Astuto risulta pendente presso il tribunale amministrativo regionale della Sicilia — sezione staccata di Catania — il ricorso n. 1253 del 1976 proposto dal suddetto Astuto contro il comune di Santa Croce Camerina e nei confronti dei coniugi Elio Palermo e Salvatrice Balcone per l'annullamento del provvedimento sindacale del 29 settembre 1971 con il quale era stata rilasciata ai precitati coniugi una licenza in variante per la costruzione di un edificio in località Caucana.

Il Ministro di grazia e giustizia:
VASSALLI.